

Il regolamento per le attività di difesa attiva e passiva delle produzioni agricole, zootecniche e delle strutture, della Società Cooperativa Agricola COOP.DI. ITALIA, in breve COOP.DI. ITALIA, definisce i soggetti e le modalità attraverso le quali le parti si rapportano le une alle altre nella logica di una relazione equilibrata e di reciproci diritti e doveri, nel rispetto delle leggi vigenti e dello Statuto. Il presente Regolamento è articolato nelle seguenti sezioni:

SEZIONE I

(Nota informativa)

La sezione I, denominata “Nota informativa” è il documento nella quale vengono individuati i soggetti partecipanti alle attività di difesa passiva delle produzioni agricole, zootecniche delle strutture e le relative funzioni.

SEZIONE II

(Regolamento dei rapporti tra l'imprenditore agricolo e COOP.DI. ITALIA)

La sezione II, regola i rapporti tra il Socio (l'imprenditore agricolo (Art. 2135 C.C.)) e COOP.DI. ITALIA, in relazione allo svolgimento dell'attività di difesa attiva passiva delle produzioni agricole, zootecniche e delle strutture nonché i provvedimenti sanzionatori e penalità per inadempimento alle obbligazioni assunte nello svolgimento dell'attività normata.

SEZIONE III

(Regolamento del collegato normativo ad integrazione Lettera di Intesa, tra COOP.DI. ITALIA e le Compagnie di Assicurazione e la propria rete di intermediari.)

La sezione III, regola i rapporti tra la Compagnia di Assicurazione e la propria rete di distribuzione e COOP.DI. ITALIA, integrando i termini contrattuali definiti dalla “Lettera d’Intesa”;

SEZIONE IV

(Regolamento dei rapporti tra COOP.DI. ITALIA e la propria rete degli sportelli.)

La sezione IV, regola i rapporti tra COOP.DI. ITALIA e i CAA che hanno rapporti contrattuali di sportello per l'erogazione dei servizi di COOP.DI. ITALIA agli agricoltori utenti del CAA.

SEZIONE V

(Nomenclatura e Modelli documentali)

La sezione V, riporta la nomenclatura (definizioni) e definisce la modulistica inerente i rapporti tra COOP.DI. ITALIA, il Socio e la Compagnia di Assicurazione

SEZIONE I

(Nota informativa)

La sezione I, denominata “Nota informativa” è il documento nella quale vengono individuati i soggetti partecipanti alle attività di difesa passiva delle produzioni agricole, zootecniche delle strutture e le relative funzioni.

Articolo 1

(L'imprenditore agricolo)

L'imprenditore agricolo, è colui che esercita una delle seguenti attività: coltivazione di un fondo, selvicoltura, allevamenti di animali e attività connesse di cui all'Art. 2135 Codice Civile ed è una impresa, sia in termini giuridici che fiscali.

L'imprenditore Agricolo, per accedere ai servizi erogati da COOP.DI. ITALIA, deve necessariamente esserne Socio.

COOP.DI. ITALIA (Contraente), stipula un contratto di assicurazione collettivo denominato “Lettera di Intesa” con una Compagnia di Assicurazione (Società), in nome e per conto dei propri Soci.

L'imprenditore Agricolo, nei documenti contrattuali della Lettera di Intesa è denominato “Assicurato” o “Beneficiario”, pertanto è il soggetto designato dal COOP.DI. ITALIA, contraente della polizza collettiva, a ricevere gli eventuali indennizzi in ragione della percentuale di danno, sulle somme assicurate, stimata dai periti della Compagnia di Assicurazione.

Articolo2

(COOP.DI. ITALIA)

COOP.DI. ITALIA, a termine di Statuto è:

- a) Una Società cooperativa agricola per azioni, a mutualità prevalente senza scopo di lucro;
- b) Costituita da produttori agricoli con il fine, tra l'altro a titolo indicativo e non esaustivo, di assistere i Soci nella gestione contrattuale e nell'espletamento delle pratiche burocratiche collegate alla riscossione degli aiuti e o contributi erogati dagli Enti Pubblici a sostegno della attività di difesa attiva e passiva delle produzioni agricole, zootecniche e delle strutture;
- c) Ente collettivo riconosciuto e autorizzato da Regione Lombardia con Decreto n° X/2945 del 19/12/2014 per svolgere le attività di difesa attiva e passiva delle produzioni agricole, zootecniche e delle strutture nei termini della legge 102/2004 e s.m.i.;
- d) Ente accreditato presso il MASAF, Regione Lombardia, AGEA e O.P.R., SIAN con il codice “0430”;
- e) Ente certificato UNI EN ISO 9001:2015 da CSQA, certificato n.24221 con scadenza 22/05/2026;
- f) Una Società che, a termine dello Statuto art. 21), risponde per le obbligazioni Sociali soltanto con il suo patrimonio e, conseguentemente, i Soci nel limite delle azioni sottoscritte del valore unitario di €/cad. 25,00 (euro venticinque/00);
- g) Una Società che, non svolge attività assicurativa né di intermediazione assicurativa né direttamente né indirettamente;

COOP.DI. ITALIA in qualità di Contraente, stipula un contratto di assicurazione collettivo denominato “Lettera di Intesa” con una Compagnia di Assicurazione (Società), in nome e per conto dei Soci (Assicurati o Beneficiari).

Nei contratti collettivi la garanzia riguarda una persona in quanto parte di un gruppo omogeneo.

COOP.DI. ITALIA nei documenti contrattuali della Lettera di Intesa è denominato come “Contraente”, cioè il soggetto che stipula il contratto di assicurazione e ne gestisce tutti gli adempimenti amministrativi.

Articolo 3

(La Compagnia di Assicurazione)

La Compagnia di Assicurazione, è una impresa autorizzata in Italia all'esercizio dell'attività assicurativa o impresa di assicurazione, di cui all'articolo 2, comma 3 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209 e s.m.i.. La Compagnia di Assicurazione deve avere sede legale in uno Stato membro dell'Unione Europea o aderente allo Spazio Economico Europeo, abilitata ad esercitare l'attività in Italia in regime di stabilimento o di libera prestazione di servizi.

La Compagnia di Assicurazione, nel caso specifico deve essere autorizzata ad operare nel settore danni da calamità naturali.

La Compagnia di assicurazione è titolare di un contratto collettivo di assicurazione denominato “Lettera di Intesa” mediante il quale, dietro il pagamento di un premio, si impegna a rivalere l’assicurato, entro i limiti convenuti, del danno a esso prodotto da un sinistro; nello specifico, il contratto assicurativo collettivo ha come contraente COOP.DI. ITALIA, per la copertura assicurativa delle produzioni agricole zootecniche e delle strutture, dei propri associati, nell’ambito della normativa in essere e specificatamente all’attività connessa alla normativa di settore (art. 16).

La Compagnia di Assicurazione, denominata nei documenti contrattuali della Lettera di Intesa come “Società”. La Compagnia di Assicurazione, opera attraverso la propria rete di vendita, agenti, Brokers o altri intermediari autorizzati iscritti al RUI (Registro Unico Intermediari Assicurativi).

Articolo 4

(L’intermediario assicurativo)

L’intermediario assicurativo, è una persona fisica che a livello individuale e o per conto di una Società di intermediazione assicurativa, svolge l’attività di agente assicurativo o Brokers o produttore diretto o altra forma di intermediario assicurativo, autorizzato ed iscritto al RUI (Registro Unico degli Intermediari Assicurativi), che gode della fiducia e del mandato della compagnia di assicurazione e o del “Assicurato”

L’agente di assicurazione è un intermediario che agisce in nome o per conto di una o più imprese di assicurazione o riassicurazione.

Il broker di assicurazione e riassicurazione è un intermediario assicurativo che agisce su incarico dell’agricoltore senza poteri di rappresentanza di imprese di assicurazione e riassicurazione.

L’intermediario assicurativo si occupa di:

- a) Informare l’Assicurato, nel rispetto della normativa corrente in materia assicurativa, dei prodotti assicurativi di cui alla “lettera di intesa” sottoscritta tra la Compagnia di Assicurazione e COOP.DI. ITALIA, individuando il prodotto assicurativo adeguato alle esigenze del proprio cliente;
- b) Redigere il documento per mettere in copertura uno o più rischi riguardante i beni e la produzione assicurabile (ex Mod. A500);
- c) Redigere i certificati assicurativi sia agevolati che non agevolati, facendoli sottoscrivere all’Assicurato, verificando che i dati dei certificati assicurativi agevolati siano redatti sulla base dei dati contenuti nel Piano Assicurativo Individuale e in mancanza di questo dei documenti connessi (fascicolo aziendale – piano di coltivazione) nel rispetto delle disposizioni vigenti, in particolare verifica che sia emesso un solo certificato per comune e prodotto per Socio;

Articolo 5

(La Banca o intermediario finanziario)

La Banca è un’impresa autorizzata all’esercizio dell’attività bancaria di cui all’articolo 1, comma 1, lettera b) del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 e s.m.i. che svolge l’esercizio congiunto dell’attività di raccolta di risparmio tra il pubblico e dell’attività di concessione del credito (art. 10 del Testo unico bancario, d.lgs. 1 settembre 1993, n. 385 e successive modificazioni e integrazioni). La raccolta del risparmio presso il pubblico è prerogativa delle banche e viene definita come acquisizione di fondi con l’obbligo di rimborso, sia sotto forma di depositi sia sotto altra forma.

Coerentemente con l’ordinamento europeo, le banche possono esercitare oltre all’attività bancaria ogni altra attività finanziaria, fatte salve le riserve di attività previste dalla legge.

L’intermediario finanziario è Società autorizzata a svolgere attività di intermediazione creditizi ex art. 106 e 107 T.U.B..

Gli intermediari finanziari iscritti nell’albo ex art. 106 TUB sono soggetti, diversi dalle banche, che esercitano in via professionale, nei confronti del pubblico, le seguenti attività:

- a) concessione dei finanziamenti sotto qualsiasi forma; per il contenuto dell’attività e le circostanze in cui ricorre l’esercizio nei confronti del pubblico si rinvia al D.M. n. 53/2015;
- b) riscossione dei crediti ceduti e servizi di cassa e pagamento ai sensi della L. n. 130/1999 in materia di cartolarizzazione dei crediti (c.d. servicing).

Gli intermediari possono anche:

(Deliberato dal C.d.A. del 12/12/2024 - ratificato dalla Assemblea dei Soci del 29/01/2025)

- a) emettere moneta elettronica e prestare servizi di pagamento, se autorizzati e iscritti nel relativo albo;
- b) prestare solo servizi di pagamento, se autorizzati e iscritti nel relativo albo;
- c) prestare servizi di investimento, nei casi e alle condizioni previste dalla Banca d'Italia ai sensi del TUF;
- d) effettuare le altre attività previste da norme di legge, a condizione che siano svolte in via subordinata rispetto alle attività di concessione di finanziamenti, come per esempio:
 - la promozione e conclusione di contratti relativi alla concessione di finanziamenti sotto qualsiasi forma e alla prestazione di servizi di pagamento;
 - l'erogazione di finanziamenti agevolati e la gestione di fondi pubblici;
 - l'intermediazione assicurativa e riassicurativa previa iscrizione negli appositi registri.

La disciplina degli intermediari finanziari non è armonizzata a livello europeo e, pertanto, fatta eccezione per l'ipotesi di soggetti controllati da banche comunitarie, non è consentito il mutuo riconoscimento in ambito UE. COOP.DI. ITALIA per le attività finanziarie proprie si avvale direttamente sia delle banche che degli intermediari finanziari, per consentire a titolo indicativo e non esaustivo:

- a) L'anticipazione dei premi assicurativi;
- b) La proroga e o la rateizzazione dei premi assicurativi agli assicurati, se consentito dalle norme vigenti;
- c) L'anticipazione dell'indennizzo degli assicurati aventi diritto.

Articolo 6

(La Regione e o la Provincia Autonoma)

La Regione e o la Provincia Autonoma è un ente territoriale con propri statuti, poteri e funzioni secondo i principi fissati dalla Costituzione, come stabilito dall'art. 114, secondo comma del testo.

La Regione e o la Provincia Autonoma, quali enti territoriali intermedi, sono deputati a termine del D.Lgs 102/2004 e s.m.i. alla autorizzazione dell'attività specifica agli enti collettivi art.11) ed alla vigilanza art. 13).

Articolo 7

(Il Ministero dell'agricoltura e della sovranità alimentare e forestale (MASAF))

Con il D.P.C.M. n. 178 del 16/10/2023 (G.U. n.285 del 06/12/2023) è stato adottato il Regolamento di riorganizzazione del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste e con il D.M. n. 47783 del 31/01/2024 (Registrato della Corte dei conti il 23/02/2024 al n. 288) sono stati individuati gli uffici dirigenziali non generali.

Con il D.L. n. 173 del 11/11/2022 (G.U. n. 264 del 11/11/2022), recante disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri, il "Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali" ha assunto la denominazione di "Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste".

Il Ministero, nelle more dell'emanazione del DPCM di organizzazione degli uffici, presenta la seguente struttura organizzativa: Dipartimento per il coordinamento delle politiche europee e internazionali e dello sviluppo rurale (DIPEISR - articolato in tre Direzioni Generali), Dipartimento delle politiche competitive, della qualità agroalimentare, della pesca e dell'ippica (DIQPAI - articolato in tre Direzioni Generali), Dipartimento dell'Ispettorato centrale della tutela della qualità e repressione frodi dei prodotti agroalimentari (ICQRF - articolato in due Direzioni Generali), Comando Carabinieri Unità Forestali, Ambientali e Agroalimentari (CUFAA), Reparto Pesca Marittima del Corpo delle Capitanerie di Porto.

Nelle attività di sua competenza il Ministero si avvale dell'operato di importanti Enti collegati:

- l'Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura (AGEA);
- il Consiglio per la Ricerca in agricoltura e l'analisi dell'Economia Agraria (CREA);
- l'Istituto di Servizi per Mercato Agricolo alimentare (ISMEA);
- l'Ente Nazionale Risi, Borsa Merci Telematica Italiana (BMTI).

Il Ministero dell'agricoltura e della sovranità alimentare e forestale (MASAF) per l'attività specifica del presente attività di difesa passiva delle produzioni agricole zootecniche e delle strutture opera nell'ambito:

- a) **Politica Agricola Comune**

La Politica Agricola Comune (PAC) rappresenta l'insieme delle regole che l'Unione europea, fin dalla sua nascita, ha inteso darsi riconoscendo la centralità del comparto agricolo per uno sviluppo equo e stabile dei Paesi membri.

(Deliberato dal C.d.A. del 12/12/2024 - ratificato dalla Assemblea dei Soci del 29/01/2025)

La PAC, ai sensi dell'articolo 39 del Trattato sul Funzionamento dell'Unione europea, persegue i seguenti obiettivi: incrementare la produttività dell'agricoltura; assicurare un tenore di vita equo alla popolazione agricola; stabilizzare i mercati; garantire la sicurezza degli approvvigionamenti; assicurare prezzi ragionevoli ai consumatori.

Nello specifico i settori correlati sono:

- Assicurazioni agevolate SRF.01
- Fondi mutualità danni SRF02
- Fondi mutualità reddito SRF.03
- Fondo AGRICAT

b) **Politica Agricola Nazionale**

Nell'ambito delle Politiche Nazionali ed in relazione alla nostra attività specifica opera :

- Fondi di solidarietà nazionale
- Interventi compensativi
- Interventi assicurativi

Articolo 8

(Istituto di Servizi per il Mercato Agricolo Alimentare (ISMEA))

L'ISMEA (Istituto di Servizi per il Mercato Agricolo Alimentare) è un ente pubblico economico istituito con l'accorpamento dell'Istituto per Studi, Ricerche e Informazioni sul Mercato Agricolo (già ISMEA) e della Cassa per la Formazione della Proprietà Contadina, con decreto legislativo 29 ottobre 1999 n. 419, concernente il "riordinamento del sistema degli enti pubblici nazionali" e per ultimo con l'accorpamento dell'Istituto sviluppo agroalimentare (ISA) Spa e la Società gestione fondi per l'agroalimentare (SGFA) s.r.l. con Legge 28 dicembre 2015, n. 208.

Nell'ambito delle sue funzioni istituzionali l'ISMEA realizza servizi informativi, assicurativi e finanziari e costituisce forme di garanzia creditizia e finanziaria per le imprese agricole e le loro forme associate, al fine di favorire l'informazione e la trasparenza dei mercati, agevolare il rapporto con il sistema bancario e assicurativo, favorire la competitività aziendale e ridurre i rischi inerenti alle attività produttive e di mercato.

L'ISMEA affianca le Regioni nelle attività di riordino fondiario, attraverso la formazione e l'ampliamento della proprietà agricola, e favorisce il ricambio generazionale in agricoltura in base ad uno specifico regime di aiuto approvato dalla Commissione europea.

Nello svolgimento delle sue attività istituzionali, l'ISMEA opera solo ed esclusivamente per mezzo dei propri funzionari e dirigenti ed in virtù del relativo potere di rappresentanza organica. In nessun caso e ad alcun titolo l'ISMEA si avvale di intermediari esterni. L'Istituto di Servizi per il Mercato Agricolo Alimentare (ISMEA), in relazione alla proprie competenze definite dalla normativa in essere:

- a) Redige i documenti tecnici di propria spettanza normativa;
- b) Elabora i dati comunicati da COOP.DI. ITALIA;
- c) Trasmette al MASAF i dati elaborati, dalla banca dei rischi agricoli;

Articolo 9

(Commissione tecnica)

La Commissione Tecnica, propone il piano assicurativo agricolo annuale al MASAF che la Conferenza Stato Regioni delibera e conseguentemente il MASAF adotta con D.M..

Articolo 10

(Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura (AGEA) Coordinamento)

L'Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura (AGEA) Coordinamento, nell'ambito della normativa in essere Norma l'attività connessa all'erogazione di Fondi Europei ed in particolare quelli del PSRN approvato con decisione (C2015)8312 del 20/11/2015;

AGEA come Organismo di Coordinamento (OC) è l'unico rappresentante dello Stato italiano verso la Commissione Europea per ciò che riguarda i fondi FEAGA e FEASR. È responsabile delle funzioni di rendicontazione all'UE dei pagamenti effettuati dagli Organismi Pagatori (OP) riconosciuti e promuove l'applicazione armonizzata della normativa comunitaria e delle procedure di autorizzazione, erogazione e contabilizzazione degli aiuti comunitari da parte degli OP. Inoltre, monitora l'applicazione corretta della

normativa comunitaria, per assicurarne il pieno rispetto. Il principale obiettivo è promuovere procedure omogenee nella gestione dei fondi comunitari e garantire che tutte le attività siano svolte nel rispetto delle regole e dei tempi previsti.

Articolo 11

(AGEA O.P. (Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura) e OPR (Organismi Pagatori Regionali))

L'Organismo Pagatore (OP) gestisce e controlla le spese finanziate da FEAGA (Fondo Europeo Agricolo di Garanzia) e FEASR (Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale).

AGEA è il principale OP dell'agricoltura italiana.

Oltre a pagare gli aiuti per i regimi gestiti a livello nazionale, siamo OP per le Regioni che ne sono prive e gestiamo i finanziamenti destinati a supportare il settore agricolo, garantendo la sostenibilità economica, ambientale e Sociale delle attività produttive.

Come OP, AGEA eroga aiuti, contributi, premi e interventi comunitari previsti dall'Unione Europea e aiuti nazionali per il settore agricolo. Gestiamo le misure di crisi delle filiere, le acquisizioni di derrate alimentari per il Fondo di aiuti europei agli indigenti (FEAD) e, in generale, tutti gli interventi previsti dalla normativa europea che non sono erogati da altri organismi pagatori. In breve, siamo a disposizione della comunità rurale per supportarla e garantire la giusta distribuzione delle risorse comunitarie.

Per svolgere questi compiti, l'Organismo Pagatore Agea ha tre funzioni fondamentali:

- Funzione di Autorizzazione dei pagamenti, per calcolare l'importo che deve essere erogato ai richiedenti
- Funzione di Esecuzione dei pagamenti, che comunica alle banche incaricate per il pagamento quanto deve essere pagato ai richiedenti
- Funzione di Contabilizzazione dei pagamenti, necessaria per registrare i pagamenti effettuati nei 'libri contabili' e tenere traccia delle spese per poi trasmettere un rapporto alla Commissione tramite l'Organismo di Coordinamento

L'AGEA O.P. e gli Organismi Pagatori regionali (O.P.R.), nell'ambito della normativa in essere e sulla base della normativa di AGEA COORDINAMENTO, regola le attività di controllo nelle regione di competenza, ne effettua i controlli ed eroga i contributi direttamente agli agricoltori.

Articolo 12

(Centri Autorizzati di Assistenza Agricola (CAA))

Il Centro di Assistenza Agricola (CAA) è un soggetto privato (impresa o libero professionista) che si occupa, a nome di un'azienda agricola, del fascicolo aziendale connesso ai finanziamenti pubblici del settore.

Normativamente i CAA hanno come riferimento il Reg. Del. (UE) N. 907/2014 della Commissione del 11 marzo 2014 che integra il regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda gli organismi pagatori e gli altri organismi, la gestione finanziaria, la liquidazione dei conti, le cauzioni e l'uso dell'euro oltre al Reg. del. (UE) n. 907/2014" che definisce le condizioni per la delega di attività proprie dell'OPR;

I CAA sono incaricati della gestione (costituzione e aggiornamento) del fascicolo aziendale, strumento indispensabile per consentire alle aziende agricole di intrattenere rapporti con l'OPR e con la Regione. Infatti, il fascicolo aziendale contiene tutte le informazioni (conservate nel sistema informativo SIARL) relative all'azienda, che vengono utilizzate per la presentazione delle domande di aiuto.

Sono affidate ai CAA le attività di raccolta, verifica di ricevibilità e conservazione, delle Domande Uniche (DU) di Pagamento presentate con firma autografa e la compilazione delle check-list di controllo DU; curano inoltre le operazioni di trasferimento dei titoli e le richieste di variazione del potenziale viticolo. Presentano per conto dei soggetti interessati le istanze di riesame connesse all'uso suolo GIS.

I Centri di Assistenza Agricola (CAA) nell'ambito della normativa in essere:

- a) Svolgono l'attività di servizio di cui al DM 165/1999 e s.m.i.;
- b) Ricevono la prenotazione del contributo nell'ambito della domanda unica;
- c) Gestiscono il fascicolo aziendale – Piano Gestione Individuale del Rischio (PIGR) e le domande correlate;
- d) Possono istruire la pratica per l'ottenimento dei contributi / aiuti assicurativi.

A seguito di formali accordi possono svolgere l'attività di sportello per i propri utenti in nome e per conto di COOP.DI. ITALIA come previsto all'Art.44.

SEZIONE II

(Regolamento dei rapporti tra l'imprenditore agricolo e COOP.DI. ITALIA)

La sezione II, regola i rapporti tra il Socio (l'imprenditore agricolo (Art. 2135 C.C.) e COOP.DI. ITALIA, in relazione allo svolgimento dell'attività di difesa attiva passiva delle produzioni agricole, zootecniche e delle strutture nonché i provvedimenti sanzionatori e penalità per inadempimento alle obbligazioni assunte nello svolgimento dell'attività normata.

Articolo 13

(Costituzione dei rapporti tra il Socio e COOP.DI. ITALIA)

L'imprenditore agricolo, di cui all'Art. 2135 C.C., che richiede alla Compagnia di Assicurazione la messa in copertura del rischio (ex Mod. A500) per attività di difesa passiva agevolata delle produzioni agricole zootecniche e delle strutture, sulla base della normativa di settore (art.16), per il tramite dell'intermediario assicurativo di una tra le Compagnie di Assicurazione convenzionate, avente quale contraente collettivo COOP.DI. ITALIA, manifesta:

- a) Se aspirante Socio, prioritariamente la volontà, di avviare la procedura di adesione per ottenere lo status di Socio di COOP.DI. ITALIA;
- b) Se Socio, la volontà di avvio della procedura tesa al trasferimento della "contraenza" nell'ambito delle condizioni contrattuali intercorrenti tra COOP.DI. ITALIA e la Compagnia di Assicurazioni denominata "Lettera di Intesa" e documenti correlati.
- c) Riconosce, con la sottoscrizione e notifica della messa in copertura del rischio (ex Mod. A500):
 - Volontariamente, l'avvio della procedura per la costituzione dei rapporti tra lo stesso e COOP.DI. ITALIA;
 - come manifesta e formalmente rilevante la richiesta di adesione a COOP.DI. ITALIA.
- d) Mantiene il ruolo di Contraente fino alla vidimazione dei certificati assicurativi da parte di COOP.DI. ITALIA.

La procedura per la costituzione dei rapporti tra Socio e COOP.DI. ITALIA prevede i seguenti argomenti:

1. Costituzione sostanziale del rapporto associativo (Socio – COOP.DI. ITALIA)

COOP.DI. ITALIA considera manifesta e formalmente rilevante quale richiesta di adesione a COOP.DI. ITALIA da parte dell'aspirante Socio se, a seguito della sottoscrizione e notifica della messa in copertura del rischio (ex Mod. A500) segua il corrispondente certificato assicurativo sottoscritti dall'aspirante Socio, nel quale sia indicato quale ente collettivo il contraente COOP.DI. ITALIA, ancorché la documentazione di cui al punto 2) non sia ancora stata restituita debitamente sottoscritta ed integrata dei documenti richiesti.

I documenti di messa in copertura del rischio (ex Mod. A500) ed i corrispondenti certificati assicurativi debbono pervenire dalla Compagnia di Assicurazione, per il tramite del proprio intermediario assicurativo.

2. La modulistica

COOP.DI. ITALIA, al ricevimento delle messa in copertura del rischio (ex Mod. A500), invia all'imprenditore agricolo, aspirante Socio la documentazione correlata all'associazione ed all'attività di difesa passiva delle produzioni agricole zootecniche e delle strutture, costituita da:

a) Documenti Societari

- Statuto di COOP.DI. ITALIA;
- Regolamento delle attività di difesa attiva e passiva delle produzioni agricole zootecniche e delle strutture;
- Regolamenti relativi a specifiche attività;

b) Modulistica del Socio

- Modello 1.
Richiesta di ammissione a Socio di COOP.DI. ITALIA;
- Modello 2.

(Deliberato dal C.d.A. del 12/12/2024 - ratificato dalla Assemblea dei Soci del 29/01/2025)

- Privacy da Socio;
- Modello 3.
Autorizzazione accesso PIGR
- Modello 4.
Clausole di salvaguardia;

L'imprenditore agricolo, dovrà restituire, detta documentazione, debitamente sottoscritta ed integrata dei documenti richiesti.

La mancata restituzione della modulistica, può consentire a COOP.DI. ITALIA di:

- per gli aspiranti Soci, interrompere l'iter associativo determinando la mancata iscrizione a Socio;
In questo caso COOP.DI. ITALIA restituisce alla Compagnia di Assicurazione per il tramite dell'Intermediario assicurativo, il certificato assicurativo;
- per i Soci, interrompere l'iter burocratico per il trasferimento della "contraenza" dall'Assicurato a COOP.DI. ITALIA;
In questo caso non sarà possibile vidimare i certificati assicurativi, conseguentemente il certificato è restituito alla Compagnia di Assicurazione per il tramite dell'Intermediario assicurativo, che lo ha inviato.

L'Assicurato, a seguito della sottoscrizione della messa in copertura del rischio, riceverà da parte di COOP.DI. ITALIA mediante PEC o spedizione tramite posta ordinaria e o per il tramite dell'intermediario assicurativo e o degli sportelli Soci attivi sul territorio nazionale con i CAA convenzionati, la documentazione necessaria a completare la procedura associativa e la procedura per l'ottenimento della vidimazione dei certificati assicurativi, da parte di COOP.DI. ITALIA, come previsto all'art. 13).

La modulistica, pervenuta all'Assicurato, dovrà essere compilata a cura dello stesso e debitamente sottoscritta, integrata con i documenti richiesti e rispedita a COOP.DI. ITALIA o consegnati all'intermediario assicurativo, agli sportelli Soci attivi sul territorio nazionale con i CAA / OP / COOP convenzionati, entro quindici giorni dal suo ricevimento.

L'Assicurato che non adempie e o non completa l'iter burocratico per l'associazione e o la procedura per la vidimazione di certificati assicurativi potrà trovarsi nella condizione per cui non sarà possibile:

- per gli aspiranti Soci, l'associazione a COOP.DI. ITALIA;
- per i Soci, la vidimazione dei certificati assicurativi.

3. Verifiche e controlli Statutari e regolamentari

Si rimanda alle norme dello Statuto ed ai vari Regolamenti, che descrivono in modo chiaro ed inequivocabile, le condizioni affinché un imprenditore agricolo possa associarsi a COOP.DI. ITALIA.

4. Verifiche sulla solvibilità del Socio

L'imprenditore agricolo, è a conoscenza che COOP.DI. ITALIA è autorizzata sin dall'origine della costituzione dei rapporti per l'avvio della procedura associativa e o specificatamente per il Socio che intende svolgere attività di difesa passiva per il tramite di COOP.DI. ITALIA, ad effettuare

- la verifica della solvibilità con apposito software fornito da aziende autorizzate a gestire i rischi di credito commerciale e servizi correlati;
- qualora lo ritenga necessario, a proprio insindacabile giudizio, non accettare la copertura assicurativa;
- chiedere all'Assicurato di fornire documentazione integrativa e/o garanzie reali (pagamento del premio anticipato, titoli, cambiali agrarie, etc) in relazione al valore dei premi assicurativi sottoscritti oltre a oneri connessi;

5. Obbligo dei Soci assicurati in materia di pagamento premi assicurativi

L'Assicurato sia ante che post vidimazione dei certificati assicurativi da parte di COOP.DI. ITALIA, si obbliga al pagamento, dei premi assicurativi attinenti i certificati sottoscritti, alla Compagnia di Assicurazione nei termini dell'art. 1882 C.C. in quanto "Assicurato"; nel primo caso direttamente alla Compagnia di Assicurazioni e nel secondo caso per il tramite di COOP.DI. ITALIA, con le modalità del presente regolamento;

6. Comunicazione tra COOP.DI. ITALIA ed i Soci

L'Assicurato e o il Socio di COOP.DI. ITALIA è informato che i mezzi di comunicazione che COOP.DI. ITALIA utilizza, sono:

(Deliberato dal C.d.A. del 12/12/2024 - ratificato dalla Assemblea dei Soci del 29/01/2025)

- Per le comunicazioni formali la PEC;
- Per le comunicazioni informali le mail.
- Per i promemoria gli sms;

L'Assicurato e o il Socio di COOP.DI. ITALIA è informato che in mancanza di PEC o Mail, il costo dell'invio delle comunicazioni tramite raccomandata, sono addebitate al destinatario.

Nel caso in cui l'Assicurato è Socio di COOP.DI. ITALIA ma in stato di decadenza a termine dell'art. 13) dello Statuto, o abbia sottoscritto certificati assicurativi con altro ente collettivo nell'anno precedente, la sottoscrizione integrale della modulistica, andrà ripetuta.

L'Assicurato, con l'adempimento di cui all'art. 13), da validità alle reciproche obbligazioni connesse allo status di Socio, allo Statuto e Regolamenti interni, fino a recesso, esclusione e o decadenza da Socio di COOP.DI. ITALIA;

Articolo 14

(Determinazione delle condizioni contrattuali e regolamentari)

COOP.DI. ITALIA con delibera del proprio Consiglio di Amministrazione, determina le condizioni contrattuali intercorrenti con i Soci che sottoscrivono certificati assicurativi, per l'attività di difesa passiva agevolata e non delle produzioni agricole zootecniche e delle strutture.

Il Consiglio di Amministrazione delibera sui regolamenti tecnici che comunque vanno ratificati dalla Assemblea dei Soci.

I regolamenti sono deliberati dall'Assemblea dei Soci.

Articolo 15

(Procedure per lo svolgimento dell'attività di difesa passiva delle produzioni agricole zootecniche e delle strutture)

1. L'imprenditore agricolo, che intende svolgere l'attività di difesa passiva delle produzioni agricole zootecniche e delle strutture deve informarsi:

- a) Per la parte di competenza di COOP.DI. ITALIA riguardo termini e condizioni per associarsi a COOP.DI. ITALIA e conoscere la normativa di settore di cui all'art. 16), informazioni che può rintracciare sul sito internet di COOP.DI. ITALIA e sui siti degli enti preposti e o per il tramite degli intermediari assicurativi delle compagnie di assicurazione che operano con la stessa. Pertanto, in ogni caso, il Socio, è dato per informato sia dei contenuti delle norme Societarie che delle norme di settore, assumendosene le responsabilità allo stesso riconducibili
- b) Per la parte di competenza della Compagnia di Assicurazione, per il tramite dell'intermediario assicurativo prima della sottoscrizione della copertura provvisoria del rischio (ex Mod. A500) e riguardano:
 - La disciplina dell'attività di intermediazione assicurativa;
 - Le informazioni inerenti la denominazione e i dati della Compagnia Assicurativa contraente;
 - L'oggetto della copertura assicurativa;
 - Le modalità per acquisire le condizioni di polizza e le informazioni sulla procedura di liquidazione delle prestazioni assicurate;
 - La modulistica specifica per l'intermediazione;
 - L'informazione inerente l'adeguatezza del prodotto proposto.

2. COOP.DI. ITALIA, dopo la sottoscrizione della richiesta di messa in copertura del rischio (ex Mod. A500), invia all'imprenditore agricolo, le seguenti informazioni:

- Statuto;
- Regolamento di difesa passiva delle produzioni agricole zootecniche e delle strutture dell'anno, il presente regolamento, rilevabile online sul sito www.coopditalia.com, previa registrazione, o alternativamente;
- Modulistica di cui all'art. 13);

Detta documentazione verrà in ogni caso inviata al Socio, mediante PEC o Raccomandata.

La documentazione potrà essere anticipata tramite l'intermediario assicurativo all'atto della sottoscrizione della messa in copertura del rischio (ex Mod. A500);

3. L'imprenditore agricolo, che intende effettuare una copertura assicurativa agevolata del proprio rischio, per il tramite di COOP.DI. ITALIA, a titolo indicativo e non esaustivo, deve seguire in ordine cronologico e sintetico la seguente procedura rispettosa della normative di settore:
- a) Rivolgersi al proprio CAA (Centro di Assistenza Agricolo), per:
- Aggiornare il proprio Fascicolo Aziendale e Piano di Coltivazione ed i relativi documenti correlati, verificandone la corrispondenza con la realtà aziendale, comunicando allo stesso CAA eventuali difformità;
 - Chiedere il Piano Gestione Individuale del Rischio (PGIR) avendo cura di verificare la correttezza dei dati in esso contenuti in quanto è il documento probatorio, per le informazioni contenute, nei confronti degli enti pubblici designati per i controlli e la erogazione dei contributi / aiuti;
 - Chiedere al proprio CAA, di rilasciare la Manifestazione di interesse (MASAF_DG 29556 del 16/11/2017); La manifestazione di interesse, deve essere protocollata in quanto probatoria come data di decorrenza della possibilità di copertura del rischio agevolato;
 - Qualora volesse usufruire dell'anticipo finanziario sul (PGIR) per il tramite di COOP.DI. ITALIA, deve sottoscrivere apposita modulistica;
- b) Rivolgersi al proprio intermediario assicurativo, per
L'imprenditore agricolo, prima della messa in copertura del rischio, tramite l'intermediario assicurativo iscritto al RUI, collegato ad una compagnia di assicurazione, tra quelle convenzionate con COOP.DI. ITALIA, deve ricevere dall'intermediario stesso:
- L'informativa precontrattuale e di adeguatezza, la nota informativa di cui al Regolamento. ISVAP n. 35 del 26 maggio 2010;
 - Tutte le informazione al fine di poter essere messo nelle condizioni oggettive di decidere liberamente e coscientemente la messa in copertura del rischio
 - Informarsi riguardo termini e condizioni contrattuali al fine di verificare l'adeguatezza della proposta assicurativa alle proprie necessità aziendali;
 - Comunicare all'intermediario che intende avvalersi dell'ente collettivo segnalando descrizione e codice: COOP.DI. ITALIA Cod. SIAN 0430;
 - Mettere in copertura del rischio da assicurare (ex mod. A500);
 - Sottoscrivere i certificati assicurativi.
- La messa in copertura del rischio e o la sottoscrizione dei certificati assicurativi agevolati avvenuta tramite la presentazione della manifestazione di interesse, deve corrispondere al P.I.G.R. dell'anno.
- c) Rivolgersi inoltre al proprio CAA, per:
- Presentare domanda di pagamento dei contributi inerenti i premi di assicurazione del raccolto, degli animali e delle piante, nell'ambito della domanda unica di pagamento di cui al Reg. (CE) 73/2009 del Consiglio del 19 gennaio 2009 e s.m.i.;
 - Completare la procedura dell'anticipo (PGIR) mediante apposita modulistica, se richiesta; COOP.DI. ITALIA, comunica ai Soci le date di apertura delle procedure AGEA e o O.P..
4. L'Assicurato, è a conoscenza che con l'avvenuta vidimazione dei certificati assicurativi da parte di COOP.DI. ITALIA, si determina:
- a. La gestione della modulistica (art. 13);
- b. La richiesta di messa in copertura del rischio e o la sottoscrizione del certificato assicurativo (art. 18);
- c. Il trasferimento della "contraenza" dall'Assicurato a COOP.DI. ITALIA nei confronti delle Compagnia di Assicurazioni (art. 19);
- d. La copertura assicurativa è in vigore alle condizioni contrattuali della "Lettera di Intesa" con decorrenza dalla data di messa in copertura del rischio;
- e. Il Socio Assicurato diviene il "beneficiario" del contratto assicurativo denominato "Lettera di Intesa" per i certificati sottoscritti;
- f. L'instaurarsi dei rapporti economici e finanziari, in particolare:

(Deliberato dal C.d.A. del 12/12/2024 - ratificato dalla Assemblea dei Soci del 29/01/2025)

- L'Assicurato si obbliga al pagamento, per il tramite di COOP.DI. ITALIA con le modalità del presente regolamento, alla Compagnia di Assicurazioni dei premi assicurativi attinenti i certificati sottoscritti e vidimati da COOP.DI. ITALIA, nei termini dell'art. 1882 C.C. in quanto "Assicurato".
- Il pagamento dei premi assicurativi agevolati e non agevolati oltre agli oneri connessi (Art.13 dello Statuto e specificatamente Art. 20 - 21 del presente regolamento) di cui il Socio Assicurato deve farsi carico nei termini determinati dal presente regolamento e / o dalle decisioni deliberate dal Consiglio di Amministrazione;
- L'Assicurato si obbliga al pagamento diretto alla Compagnia di Assicurazioni, dei premi assicurativi attinenti i certificati assicurativi sottoscritti, ma non vidimati da COOP.DI. ITALIA, nei termini dell'art. 1882 C.C. in quanto "Assicurato";
- L'Assicurato si obbliga al pagamento, per il tramite di COOP.DI. ITALIA con le modalità del presente regolamento, dei premi assicurativi attinenti i certificati agevolati e non agevolati sottoscritti e vidimati da COOP.DI. ITALIA, nei termini dell'art. 1882 C.C. in quanto "Assicurato";

Il Socio di COOP.DI. ITALIA è informato che il mancato rispetto dei termini di pagamento delle fatture di COOP.DI. ITALIA darà luogo allo stato di morosità, art. 26) e conseguentemente darà avvio alle procedure di recupero credito nei termini degli art. 31) - 32) - 33) del presente regolamento

- g. I premi assicurativi incassati da COOP.DI. ITALIA, vengono trasferiti alle compagnie di assicurazione nei termini stabiliti nella Lettera d'Intesa e o del presente regolamento o altre norme contrattuali;
- h. La verifica e i controlli dei certificati assicurativi, da parte degli Enti preposti;
 - b) L'Assicurato si obbliga al pagamento diretto alla Compagnia di Assicurazioni, dei premi assicurativi attinenti i certificati sottoscritti, ma non vidimati da COOP.DI. ITALIA, nei termini dell'art. 1882 C.C. in quanto "Assicurato";

L'Assicurato si obbliga al pagamento, per il tramite di COOP.DI. ITALIA con le modalità del presente regolamento, alla Compagnia di Assicurazioni dei premi assicurativi attinenti i certificati sottoscritti e vidimati da COOP.DI. ITALIA, nei termini dell'art. 1882 C.C. in quanto "Assicurato";

I premi assicurativi incassati da COOP.DI. ITALIA, vengono trasferiti alle compagnie di assicurazione nei termini stabiliti nella Lettera d'Intesa e o del presente regolamento o altre norme contrattuali;

- 5. L'Assicurato, in caso di evento calamitoso che ha generato danni ai beni assicurati, presenta denuncia di sinistro, per il tramite dell'intermediario assicurativo, alla Compagnia di assicurazione. La perizia è eseguita da parte di tecnici specialisti della Compagnia di Assicurazione con cui è stato sottoscritto il certificato assicurativo; L'Assicurato, a cui COOP.DI. ITALIA ha vidimato i certificati, che va in contenzioso con i periti della Compagnia di Assicurazione, può chiedere il supporto di COOP.DI. ITALIA, che mette a disposizione i propri tecnici e professionisti convenzionati, il cui costo può essere fatturato al Socio;

- 6. AGEA o OPR o altri enti deputati ai controlli dalla normativa in vigore, in caso di riscontro di anomalie, da parte di inerenti i dati allocati nel:
 - a) PGIR, si rapportano con I CAA e o direttamte dicon l'Assicurato;
 - b) Certificato assicurativo e documenti allegati o connessi, si relaziona in primis con COOP.DI. ITALIA che a sua volta si rapporta in primis con l'intermediario assicurativo, tramite il quale, il Socio ha sottoscritto i certificati assicurativi. Qualora COOP.DI. ITALIA, non riesca a risolvere l'anomalia per il tramite dell'intermediario assicurativo, invia comunicazione tramite PEC, all'Assicurato, eccependo le eventuali anomalie riscontrate in fase di verifica; della comunicazione diretta al Socio viene data conoscenza anche all'intermediario assicurativo.

L'Assicurato, dovrà rendersi parte attiva e comunicare le eventuali rettifiche o comunque trasmettere quanto richiesto direttamente a COOP.DI. ITALIA.

Le fasi successive di correzione e di integrazione verranno trattate esclusivamente tramite comunicazioni mail.

Articolo 16

(Normativa di settore)

La normativa inerente l'attività di difesa passiva delle produzioni agricole zootecniche e delle strutture impone che l'imprenditore agricolo, di cui all'art. 2135 del Codice Civile, debba rispettare le norme che regolano l'accesso agli aiuti per il pagamento di premi assicurativi in conformità a quanto previsto dagli Orientamenti Comunitari in materia di aiuti di Stato nel settore agricolo, pertanto è tenuto a conoscere e rispettare le norme, come rilevabili sul sito internet di COOP.DI. ITALIA – MASAF – AGEA – OPR – ISMEA.

Queste norme, distinte per campagna assicurativa sono online sul sito www.coopditalia.com, ed aggiornate in tempo reale, potranno variare a seguito di integrazioni o nuove emissioni da parte degli organi competenti.

Articolo 17

(Responsabilità del Socio riguardo i dati dei certificati assicurativi)

L'Assicurato che sottoscrive certificati assicurativi nell'ambito delle norme contrattuali della "Lettera di Intesa" è:

- Garante della veridicità dei dati del certificato assicurativo, assumendo tutte le eventuali responsabilità in ogni sede qualora venissero riscontrate anomalie sia formali che sostanziali, liberando COOP.DI. ITALIA da tutte le conseguenze e le responsabilità che ne dovessero derivare;
- Responsabile dei dati contenuti nel certificato assicurativo e del Piano Gestione Individuale del Rischio, da allegarsi al certificato assicurativo, documento probatorio per le informazioni contenute.

Articolo 18

(Sottoscrizione del certificato assicurativo)

L'Assicurato, con la sottoscrizione dei certificati assicurativi, formalizza:

1. Nei confronti della Compagnia di Assicurazione un rapporto contrattuale assicurativo, nell'ambito di un contratto collettivo intercorrente tra la stessa e COOP.DI. ITALIA, normata dalla:
 - a) "Lettera di intesa";
 - b) Normativa specifica per la gestione dei rischi connessi alle calamità naturali in agricoltura;
2. Nei confronti di COOP.DI. ITALIA, è sostanziale richiesta di:
 - a. Associazione, da parte dell'Assicurato non Socio;
 - b. Trasferimento della "contraenza", dallo stesso a COOP.DI. ITALIA, nell'ambito di un rapporto di tipo Contrattuale tra COOP.DI. ITALIA e la Compagnia di Assicurazione denominato "Lettera di Intesa" ed allegati, per gli assicurati Soci di COOP.DI. ITALIA.

Articolo 19

(Vidimazione dei certificati assicurativi, trasferimento della "contraenza")

COOP.DI. ITALIA, dopo aver ricevuto i certificati assicurativi debitamente compilati e sottoscritti dall'Assicurato e dall'intermediario assicurativo, completate le verifiche documentali, tecniche, economiche e finanziarie di competenza, a proprio insindacabile giudizio, può:

- a) Rinunciare alla vidimazione dei certificati assicurativi;
- b) Procedere alla vidimazione dei certificati assicurativi agevolati, gli eventuali certificati di assicurazione non agevolati integrativi, correlati al bene Assicurato e gli eventuali certificati di assicurazione non agevolati integrativi.

19.1) Rinuncia alla vidimazione dei certificati assicurativi

La mancata vidimazione dei certificati assicurativi da parte di COOP.DI. ITALIA comporta la restituzione degli stessi alla Compagnia di Assicurazione; In questo caso, l'Assicurato, rimane:

- a pieno titolo il Contraente;
- in copertura assicurativa con la compagnia assicurativa per il rischio sottoscritto.
- se Socio di COOP.DI. ITALIA, lo stesso rimane Socio a pieno titolo;
- se non Socio di COOP.DI. ITALIA, la procedura di associazione decade contestualmente.

19.2) Vidimazione dei certificati assicurativi

(Deliberato dal C.d.A. del 12/12/2024 - ratificato dalla Assemblea dei Soci del 29/01/2025)

La vidimazione dei certificati assicurativi da parte di COOP.DI. ITALIA, sancisce che:

- a) COOP.DI. ITALIA diviene il Contrante collettivo a termine della Lettera di Intesa e relativi allegati, in nome e per conto dell'Assicurato che ha sottoscritto i certificati assicurativi;
- b) L'Assicurato diviene il beneficiario del contratto assicurativo denominato Lettera di Intesa. L'Assicurato a cui sono stati vidimati i certificati assicurativi, assume diritti e doveri, oltreché della normativa, nei termini:
 - delle norme dello Statuto e dei Regolamenti;
 - delle clausole contrattuali contenute nella Lettera d'Intesa ed allegati, stipulata tra COOP.DI. ITALIA e la Compagnia di Assicurazioni in forza della quale è stato controfirmato il certificato.

A seguito della sottoscrizione dei certificati assicurativi e notifica a COOP.DI. ITALIA, la mancata restituzione della modulistica di cui all'art. 13) punto 2) può consentire a COOP.DI. ITALIA, a proprio insindacabile giudizio, di:

- Non vidimare i certificati assicurativi, nel qual caso, detti certificati sono restituiti all'intermediario che li ha inviati a COOP.DI. ITALIA;
- Vidimare i certificate assicurativi in quanto COOP.DI. ITALIA considera la sottoscrizione dei certificati assicurativi come manifesta e formalmente rilevante quale richiesta di adesione a COOP.DI. ITALIA da parte dell'aspirante Socio.

L'Assicurato sia ante che post vidimazione dei certificati assicurativi da parte di COOP.DI. ITALIA, si obbliga al pagamento dei premi assicurativi attinenti i certificati sottoscritti con la Compagnia di Assicurazione nei termini dell'art. 1882 C.C. in quanto "Assicurato"; nel primo caso direttamente alla Compagnia di Assicurazioni e nel secondo caso per il tramite di COOP.DI. ITALIA, unitamente alle spettanze di questa, per le sue competenze (art. 20 -21) con le modalità del presente regolamento.

Articolo 20

(Determinazione della quota di funzionamento annuale)

Il Consiglio di Amministrazione di COOP.DI. ITALIA, determina in ragione delle esigenze economiche e finanziarie minimali per l'operatività di COOP.DI. ITALIA la "quota di funzionamento annuale" da addebitare a ciascun Socio, come previsto nello Statuto all'art. 13 lettera b).

COOP.DI. ITALIA fattura a tutti i Soci la "quota di funzionamento annuale".

La trasmissione delle fatture avverrà tramite PEC e o spedizione tramite posta raccomandata, unitamente a lettera di accompagnamento a valere come dichiarazione di messa in mora a termine di Art. 1219 C.C..

Articolo 20 bis

(Determinazione della quota di funzionamento integrativa)

A termine dell'art. 13 punto b) dello Statuto, il Consiglio di Amministrazione può deliberare di poter determinare in ragione delle esigenze economiche e finanziarie dell'anno (n), una integrazione con una "Quota di funzionamento integrativa" mediante emissione di apposita nota di debito (IVA esente art. 4) da emettersi dopo l'approvazione del bilancio dell'anno (n) e prima dell'approvazione del bilancio dell'anno (n+1).

Il Consiglio di Amministrazione ricorrendo la situazione precedente, può determinare che la riscossione di detta nota sia sospesa per i Soci che continuano ad avere scambio di beni e servizi con la cooperativa mentre se ne potrà richiedere la riscossione ai Soci che dovessero recedere dalla cooperativa; fatto salvo diverse decisioni in merito, del Consiglio di Amministrazione.

Il Consiglio di Amministrazione in sede di Assemblea di Bilancio, è tenuto ad informare i Soci sull'argomento "Quota di funzionamento integrativa", precisando che, gli eventuali avanzi di amministrazione potranno essere allocati in detrazione del monte crediti della cooperativa verso i Soci per la "Quota di funzionamento integrativa".

COOP.DI. ITALIA fattura ai Soci la "quota di funzionamento annuale integrativa" qualora ne richieda il pagamento; La trasmissione delle fatture avverrà tramite PEC e o spedizione tramite posta raccomandata, unitamente a lettera di accompagnamento a valere come dichiarazione di messa in mora a termine di Art. 1219 C.C..

Articolo 21

(Determinazione del contributo alla gestione contrattuale omnicomprensiva per la difesa passiva “CACO”

A termine dell'art. 13 punto c) dello Statuto, il Consiglio di Amministrazione di COOP.DI. ITALIA determina, l'importo complessivo del contributo alla gestione contrattuale omnicomprensiva per la difesa passiva, in via preventiva sulla base del bilancio preventivo dell'anno e delle esigenze economiche e finanziarie relative alla attività di difesa passiva delle produzioni agricole zootecniche e delle strutture ed è elaborato sulla base del valore assicurato e o dei premi assicurativi totali, con stabilizzazione solo a chiusura del campagna assicurativa.

Il budget così determinato è ripartito in base al:

- numero di certificati (agevolati + non agevolati);
- numero delle partite (agevolate + non agevolate);

La correlazione tra fabbisogno finanziario e numero di certificati / numero di partite avviene mediante il numero di caratteri standard, cioè il numero dei caratteri allocati nel sistema informatico per:

- il frontespizio dei certificati assicurativi dell'anno;
- le partite del certificato assicurativo dell'anno;

aggiornati annualmente.

Il Consiglio di Amministrazione prima della emissione delle fatture delibera in via definitiva:

- L'aggiornamento del budget e conseguentemente dei valori attribuiti al CACO €/certificato e CACO €/partita con le modalità sopra descritte.
- Il valore del CACO:
 - sul valore assicurato o sul valore dei premi assicurativi ;
 - per tipologia di aggregazione (Colture Primavera Estate, Colture estive, Colture Autunno Inverno, Strutture, Zootecnia)
 - per Colture specifiche (Uva da Vino, Seminativi , Coltivazioni arboree etc.);e, potrà prevedere un limite minimo e massimo.
- Limite aziendale con valore assoluto o % del valore della produzione agevolata assicurata e se presenti del valore della produzione per polizza SARGA

A seconda dei parametri applicati, i valori per certificato e per partita vanno quindi ricalcolati tenendo conto degli eventuali vincoli integrativi, il C.d.A. delibererà a fine campagna prima della emissione delle fatture.

COOP.DI. ITALIA fattura a tutti i Soci il “contributo alla gestione contrattuale omnicomprensiva per la difesa passiva”.

La trasmissione delle fatture avverrà tramite PEC e o spedizione tramite posta raccomandata, unitamente a lettera di accompagnamento a valere come dichiarazione di messa in mora a termine di Art. 1219 C.C..

Articolo 22

(Determinazione dei termini di pagamento delle fatture)

La Direzione determina la data di scadenza del pagamento delle fatture emesse per le attività di difesa passiva delle produzioni agricole zootecniche e delle strutture.

La Direzione può, a titolo precauzionale, chiedere ai Soci, anche a livello individuale, il pagamento anticipato dei premi assicurativi, rispetto alla scadenza convenuta di cui al comma precedente.

La scadenza di pagamento è riportata in fattura.

Articolo 23

(Modalità di pagamento)

La Direzione, determina le modalità di riscossione delle fatture emesse, mediante bonifico bancario, MAV, RID o ruolo Esattoriale.

La Direzione è tenuta ad informare nel merito dell'argomento il Consiglio di Amministrazione.

Articolo 24

(La fatturazione dei costi connessi all'attività assicurativa agevolata e non agevolata)

COOP.DI. ITALIA fattura ai Soci che sottoscrivono certificati assicurativi:

(Deliberato dal C.d.A. del 12/12/2024 - ratificato dalla Assemblea dei Soci del 29/01/2025)

- a) I premi assicurativi, per campagna distinte per :
1. I premi assicurativi relativi ai certificati assicurativi agevolati;
 2. I premi assicurativi relativi a certificati di assicurazione non agevolati integrativi, correlati al bene Assicurato, al lordo delle imposte;
Premi assicurativi relativi a certificati di assicurazione non agevolati (non attinenti a polizze agevolate);
- b) Le competenze a qualsiasi titolo attinenti a COOP.DI. ITALIA:
3. La “quota di funzionamento annuale”;
La “quota di funzionamento integrativa annuale”;
Il “contributo alla gestione contrattuale omnicomprensiva per la difesa passiva”;
Eventuali conguagli relativi alle campagne assicurative precedenti;
Eventuali costi integrativi previsti dalla applicazione del regolamento o le penalità per inadempimento.

La trasmissione delle fatture emesse da COOP.DI. ITALIA avverrà tramite PEC unitamente a lettera di accompagnamento a valere come dichiarazione di messa in mora a termine dell’Art. 1219 C.C..

Articolo 25

(Anticipazione premi assicurativi da parte di COOP.DI. ITALIA)

La Direzione è autorizzata da parte del C.d.A., ad effettuare anticipazione di premi assicurativi, in nome e per conto dei singoli Soci, alle Compagnie di Assicurazione.

L’attività di anticipazione dei premi assicurativi non è dovuta ai Soci ma è possibile alle seguenti condizioni tecniche:

- COOP.DI. ITALIA disponga di risorse finanziarie proprie nell’ambito dell’equilibrio economico e finanziario;
- L’Assicurato risulti solvibile;
- Sia temporanea per scontare un eventuale parziale o totale indennizzo;
- Si tratti di un vincolo contrattuale irrinunciabile da parte della Compagnia di Assicurazione.

COOP.DI. ITALIA, in caso di anticipazione di premi assicurativi in nome e per conto dei singoli Soci, integrerà nella fattura, di cui all’art. 24), oltre che della quota anticipata anche dei “Costi connessi ai ritardati pagamenti” di cui all’art. 27) del presente regolamento.

Articolo 26

(Morosità del Socio)

COOP.DI. ITALIA considera moroso, nei termini dell’Art. 1219 del C.C., il Socio che non provvede al pagamento delle fatture emesse entro la data di scadenza riportata in fattura.

Il Socio moroso, è tenuto al rimborso integrale di:

- Ogni spesa connessa al recupero del credito sia diretta che indiretta di cui agli artt. 31) e 32);
- Dei costi connessi ai ritardati pagamenti di cui all’art. 27).

Il Contraente segnalerà alla Società, se richiesto, l’elenco dei Soci Assicurati in stato di morosità entro:

- Il venerdì di ogni settimana per il primo mese successivo alla scadenza convenzionale (dicembre - anno n) per il pagamento dei premi assicurativi alla compagnia di assicurazione;
- L’ultimo venerdì del mese, con cadenza mensile per il trimestre successivo (gennaio-febbraio-marzo / anno n+1);
- L’ultimo venerdì del trimestre per il semestre successivo (giugno – settembre / anno n+1);

Articolo 27

(Costi connessi ai ritardati pagamenti)

La Direzione, è autorizzata ad addebitare al Socio moroso i costi connessi ai ritardati pagamenti delle fatture emesse da COOP.DI. ITALIA di cui all’art. 24), a titolo indicativo e non esaustivo, costituiti da:

27.1) Interessi passivi al lordo delle spese bancarie

(Deliberato dal C.d.A. del 12/12/2024 - ratificato dalla Assemblea dei Soci del 29/01/2025)

Gli interessi passivi al lordo delle spese bancarie, possono applicarsi in caso di ritardato pagamento nella misura delle condizioni contrattuali in essere con le banche finanziatrici, al lordo delle spese bancarie aumentato fino a 1,5 punti percentuali;

Per i premi assicurativi, di cui all'art. 24 lettera punto 1 - 2, l'Assicurato moroso deve rimborsare gli interessi passivi al lordo delle spese bancarie con decorrenza dal termine convenzionale di pagamento (art. 37 punto b).

Per i costi correlati di cui al punto a-3), il Socio in caso di pagamento oltre il termine indicato in fattura, deve rimborsare gli interessi passivi al lordo delle spese bancarie.

27.2) Costi correlati

I costi correlati ai ritardati pagamenti sono determinati a piè di lista da spese di personale ed eventuali oneri connessi compreso rimborsi di spese viaggio etc. oltre a spese per cancelleria ed ogni altro onere connesso al recupero del credito, il tutto da rilevarsi puntualmente; detti costi possono essere forfettizzati.

Articolo 28

(Sconti per pagamenti anticipati)

La Direzione, può determinare gli eventuali sconti sulle anticipazioni finanziarie effettuate da Soci su fatture da emettere ad avvenuto pagamento anticipato; di questa attività, la Direzione è tenuta ad informare il Consiglio di Amministrazione sull'argomento.

Articolo 29

(Rateizzazione e dilazioni dei pagamenti relativi alle fatture)

La Direzione, è autorizzata a definire piani di rientro mediante rateizzazione o dilazione del pagamento delle fatture emesse da COOP.DI. ITALIA scadute o in scadenza su richiesta dei Soci, decidendo a proprio insindacabile giudizio senza obbligo di motivazione, riferendo nel merito al Consiglio di Amministrazione.

Al Socio a cui non è stata accolta la richiesta di rateizzazione o dilazione del pagamento, verrà mantenuta la data di scadenza inizialmente prevista in fattura, e si troverà nella situazione di morosità di cui all'Art. 26) del presente regolamento fino a estinzione del debito.

La rateizzazione o dilazione del pagamento non può comunque essere accolta per i Soci che hanno già usufruito di analoga agevolazione e non hanno rispettato le scadenze concordate, fatto salvo l'acquisizione di garanzie che la Direzione valuterà a proprio insindacabile giudizio.

COOP.DI. ITALIA fattura ai Soci, a cui è stata concessa la rateizzazione o dilazione del pagamento i "costi connessi ai ritardati pagamenti" nei termini previsti all'art. 27).

I Soci che hanno ottenuto la rateizzazione o dilazione del pagamento delle fatture, sono e rimangono Soci morosi a tutti gli effetti sino alla totale estinzione del debito nei confronti di COOP.DI. ITALIA, in regime di sospensione dei termini.

La rateizzazione e la dilazione del pagamento delle fatture inerenti l'attività di difesa passiva in ogni caso deve rispettare la normativa; in caso di variazione normativa, COOP.DI. ITALIA è unilateralmente autorizzata alla variazione dei termini ed invia al Socio l'aggiornamento normativo e la modulistica aggiornata tramite PEC.

Articolo 30

(Cessione dell'indennizzo al contraente)

A termine delle condizioni contrattuali previste nella "Lettera di Intesa" e allegati e del presente regolamento, l'indennizzo a titolo di risarcimento danni spettante all'Assicurato avente diritto, da parte della Compagnia di Assicurazione, è erogabile dalla stessa al beneficiario previo l'assenso di COOP.DI. ITALIA che ha il diritto di prelazione in ragione di situazioni di morosità del Socio nei confronti di COOP.DI. ITALIA.

Il ogni caso, il mancato pagamento da parte dell'Assicurato al Contraente, degli oneri connessi ai premi assicurativi agevolati e non agevolati, ("Quota di funzionamento" (Art. 13 lettera b) dello Statuto) oltre al "Contributo alla gestione contrattuale omnicomprensiva per la difesa passiva" (Art. 13 lettera c) dello Statuto) rimane una discriminante per bloccare, da parte del Contraente, l'erogazione dell'indennizzo da parte della Compagnia di Assicurazioni all'Assicurato.

Gli indennizzi spettanti al Socio a titolo di risarcimento danni da parte della Compagnia di Assicurazione in relazione ai bollettini emessi sia agevolati che non agevolati e/o che si andranno ad emettere in caso di danni ulteriori, sui certificati sottoscritti dal Socio, relativi all'attività di difesa passiva delle produzioni agricole

zootecniche e delle strutture, dell'anno, sono crediti cedibili da parte del Socio stesso, previo assenso del Contraente

L'attivazione della procedura di cessione dell'indennizzo comporta in ogni caso che il Contraente paghi i premi assicurativi alla Società.

I crediti compensabili dal Contraente nei confronti dell'Assicurato, sono definiti all'art. 2) punto 12) del presente regolamento.

Nel caso di mancata capienza dell'indennizzo rispetto ai premi assicurativi agevolati e non agevolati, la procedura di recupero crediti esplicita dal Contraente, dovrà tener conto degli indennizzi ceduti dal beneficiario sulla base del modulo sopra citato e trasferiti parte della Società (Compagnia di Assicurazione) e quindi procedere al recupero del credito residuo.

Nel caso di eccedenza dell'indennizzo rispetto ai premi assicurativi agevolati e non agevolati, il Contraente trasferisce al Beneficiario la parte eccedente le proprie spettanze.

La differenza tra l'insieme degli indennizzi ceduti ed i crediti compensati, verrà accreditata da parte dello stesso Contraente all'Assicurato mediante bonifico bancario o pagata tramite assegno circolare intestato allo stesso Assicurato, entro non oltre 30 (trenta) giorni dal ricevimento del credito ceduto.

Il Contraente ad avvenuta compensazione all'origine, rende formale comunicazione all'Assicurato e per conoscenza alla Compagnia di Assicurazioni.

La cessione dell'indennizzo da parte dell'Assicurato, beneficiario, al Contraente può avvenire per le seguenti situazioni:

30.1) Cessione dell'indennizzo in caso di morosità del Socio, attivato dal Contraente

Il Contraente ha diritto, in caso di morosità del Socio di cui all'Art. 26), è autorizzata, sulla base del modulo "5.5.2021 Modello clausole di salvaguardia relativa alla campagna assicurativa" sottoscritto dallo stesso Assicurato in fase di adesione alla copertura assicurativa ad attivare la cessione l'indennizzo a COOP.DI. ITALIA, inviando in copia alla Compagnia di Assicurazione, il citato documento.

La sottoscrizione del modello testé indicato, autorizza COOP.DI. ITALIA alla compensazione diretta dei propri crediti fino alla concorrenza del credito vantato o in conto degli stessi crediti se di importo maggiore dell'indennizzo.

La Direzione, trascorsi 30 (trenta) giorni dalla data di scadenza di pagamento convenzionale, nel rilevare lo stato di morosità di cui all'art. 26) dell'Assicurato, è autorizzata, sulla base del modulo "5.5.2021 Modello clausole di salvaguardia relativa alla campagna assicurativa" sottoscritto dallo stesso Assicurato in fase di adesione alla copertura assicurativa ad attivare la cessione l'indennizzo a COOP.DI. ITALIA, inviando in copia alla Compagnia di Assicurazione, il citato documento.

30.2) Cessione dell'indennizzo mediante richiesta attivato da parte dell'Assicurato al Contraente

L'Assicurato avente diritto all'indennizzo, può chiedere al Contraente la compensazione dei propri debiti verso lo stesso (premi assicurativi agevolati e non agevolati di spettanza della Società oltre agli oneri connessi di spettanza del Contraente) mediante cessione dell'indennizzo relativo ai certificati agevolati e non agevolati.

L'Assicurato per attivare la cessione dell'indennizzo al Beneficiario deve sottoscrivere apposito documento di richiesta, inoltrato al Beneficiario e alla Compagnia di Assicurazioni, ove dovrà dichiarare che:

- I documenti da cui risulta l'indennizzo rientrano ai sensi dell'art.1262 Codice Civile;
- Il credito suddetto è garantita l'esistenza del credito medesimo;
- E' nella sua piena titolarità e disponibilità del credito e non è soggetto a pignoramento, sequestro o ad altri vincoli;
- Si impegna comunicare immediatamente per iscritto l'eventuale sorgere di detti vincoli, nonché di qualsiasi contestazione, da chiunque sollevata, in relazione al credito ceduto e/o al rapporto che vi ha dato origine;

L'Assicurato può inoltrare la richiesta al Contraente, indicativamente entro 15 (quindici) giorni antecedenti la scadenza convenzionale per il pagamento delle fatture emesse, ed inviata anche di seguito per conoscenza anche alla Compagnia di Assicurazioni, rilevando le seguenti situazioni:

In caso di accettazione, il Contraente verserà alla Società l'intero importo dei premi assicurativi agevolati e non agevolati dovuti dall'Assicurato, possibilmente entro la data di scadenza convenzionale per il pagamento dei premi assicurativi alla Società.

(Deliberato dal C.d.A. del 12/12/2024 - ratificato dalla Assemblea dei Soci del 29/01/2025)

30.3) Cessione dell'indennizzo all'origine attivato da parte dell'Assicurato alla Società

L'Assicurato avente diritto all'indennizzo, può chiedere al Contraente ed alla Società la compensazione dei propri debiti verso gli stessi (premi assicurativi agevolati e non agevolati di spettanza della Società oltre agli oneri connessi di spettanza del Contraente) mediante cessione dell'indennizzo relativo ai certificati agevolati e non agevolati.

L'Assicurato che attiva la cessione dell'indennizzo all'origine, contestualmente ed irrevocabilmente autorizza:

- la Società a compensare il suo credito verso l'Assicurato, per i premi assicurativi agevolati e non agevolati afferenti i certificati assicurativi sottoscritti dall'Assicurato. Il credito residuo derivante dalla compensazione all'origine viene contestualmente ceduto dall'Assicurato al Beneficiario;
 - il Beneficiario utilizzerà gli indennizzi residui per compensare il credito residuo allo stesso spettante.
- L'Assicurato per attivare la cessione dell'indennizzo all'origine deve sottoscrivere apposito documento di richiesta, inoltrato al Beneficiario e alla Compagnia di Assicurazioni, ove dovrà dichiarare che:
- I documenti da cui risulta l'indennizzo rientrano ai sensi dell'art.1262 Codice Civile;
 - Il credito suddetto è garantita l'esistenza del credito medesimo;
 - E' nella sua piena titolarità e disponibilità del credito e non è soggetto a pignoramento, sequestro o ad altri vincoli;
 - Si impegna comunicare immediatamente per iscritto l'eventuale sorgere di detti vincoli, nonché di qualsiasi contestazione, da chiunque sollevata, in relazione al credito ceduto e/o al rapporto che vi ha dato origine;

L'Assicurato può inoltrare la richiesta al Contraente, indicativamente entro 15 (quindici) giorni antecedenti la scadenza convenzionale per il pagamento delle fatture emesse, ed inviata anche di seguito per conoscenza anche alla Compagnia di Assicurazioni, rilevando le seguenti situazioni:

In caso di accettazione, il Contraente verserà alla Società l'intero importo dei premi assicurativi agevolati e non agevolati dovuti dall'Assicurato, possibilmente entro la data di scadenza convenzionale per il pagamento dei premi assicurativi alla Società.

Articolo 31

(Recupero crediti)

La Direzione, alla scadenza del termine di pagamento indicato in fattura e o per i premi assicurativi il termine convenzionale di cui all'art. 22 lettera a), individua i Soci in stato di morosità di cui all'art. 26) ed avvia la procedura di recupero del credito.

La Direzione segnalerà alla Società, l'elenco dei Soci Assicurati in stato di morosità entro:

- Il venerdì di ogni settimana per il primo mese successivo alla scadenza convenzionale (dicembre - anno n) per il pagamento dei premi assicurativi alla compagnia di assicurazione;
- L'ultimo venerdì del mese, con cadenza mensile per il trimestre successivo (gennaio-febbraio-marzo / anno n+1);
- L'ultimo venerdì del trimestre per il semestre successivo (giugno – settembre / anno n+1);

La Direzione avvia la procedura di recupero del credito mediante:

- a) Sollecito diretto da parte dei Servizi assicurativi e o amministrativi di COOP.DI. ITALIA al Socio mediante telefono, fax, mail, PEC;
- b) Società Autorizzata al Recupero dei Crediti;
- c) Studio Legale e o procedura di conciliazione.

La Direzione, addebita al Socio moroso, a chiusura dell'eventuale procedura di recupero del credito oltre al pagamento dei debiti oggetto del recupero, anche:

- Costi connessi ai ritardati pagamenti di cui all'art. 27) delle fatture emesse da COOP.DI. ITALIA;
- Tutti gli oneri connessi al recupero del credito mediante terzi (legale o Società Autorizzata Recupero Crediti);

La Direzione a proprio insindacabile giudizio entro 45 giorni dalla individuazione dei Soci morosi deve esperire le modalità di cui all'Art. 31 lettera a).

La Direzione trascorsi i 45 giorni ed entro 90 giorni dalla data di scadenza del termine di pagamento indicato in fattura e o per i premi assicurativi il termine convenzionale di cui all'art. 37 punto b), e valutata l'efficacia, determina quale canale terzo utilizzare per il recupero del credito (Art. 31 lettera b) o c).

Il Consiglio di Amministrazione, di COOP.DI. ITALIA, annualmente mediante convenzione individua i terzi a cui la Direzione deve rivolgersi per il recupero dei crediti sia esso:

- Studio Legale Fiduciario;
- Società Autorizzata al recupero dei crediti;

La Direzione e gli uffici devono informare la Compagnia di Assicurazioni dei diversi passaggi operativi ed ogni qual volta la Compagnia di Assicurazioni lo richieda.

Articolo 32

(Recupero crediti tramite Studio Legale e o procedura di conciliazione)

La Direzione, attiva la procedura di recupero del credito tramite studio legale incaricato e o tramite procedura di conciliazione di cui al D.Lgs. 28/2010.

32.1) Recupero del credito nei confronti dei Soci morosi tramite lo Studio Legale fiduciario

La Direzione, procede al recupero del credito verso l'Assicurato a titolo indicativo e non esaustivo, qualora:

- Il Socio si trovi in stato di morosità, di cui all'art. 26) del presente regolamento;
- La procedura di recupero credito di cui all'art. 31 punto a), risultasse infruttuosa;
- La Direzione lo ritenga tempestivo, necessario ed opportuno;
- Non avvenga la cessione del credito di cui all'art. 31);

Il Contraente, addebita all'Assicurato in recupero credito tramite lo Studio Legale fiduciario, a chiusura dell'eventuale transazione, oltre al pagamento dei debiti oggetto del recupero, anche:

- Costi connessi ai ritardati pagamenti di cui all'art. 27) delle fatture emesse dal Contraente;
- Tutti gli oneri connessi al recupero credito, compresi quelli derivanti dall'intervento della Società di recupero dei Crediti se attivata senza risultato;
- Spese legali a piè di lista;

Il Contraente, in caso di installazione di controversie con l'Assicurato mediante Studio Legale Fiduciario, adotta quale Foro competente ed esclusivo il Foro di Sondrio.

32.2) Recupero del credito nei confronti dei Soci morosi tramite la procedura di conciliazione di cui al D. Lgs. 28/2010

La Direzione, che attiva a proprio insindacabile giudizio il recupero del credito nei confronti dell'Assicurato in stato di morosità tramite la procedura di conciliazione di cui al D. Lgs. 28/2010 è effettuata tramite Società di conciliazione convenzionata, con le modalità previste dalla normativa.

Il Contraente, autorizza l'Organismo di Mediazione convenzionato a fissare il primo incontro di programmazione in data diversa da quella prevista dall'articolo 8, D.Lgs. n. 28/2010.

La Società di conciliazione convenzionata da avvio alla procedura di mediazione solo con il pagamento dei diritti di segreteria per ciascuna parte (istante e controparte). Metà dell'indennità di mediazione così come risultante dalla "tabella delle indennità" dovrà essere versata da ciascuna parte alla Società di mediazione convenzionata precedentemente al primo incontro di mediazione. A seguito della procedura ed in base all'esito della stessa, come previsto dalla normativa, la Società di conciliazione convenzionata elaborerà l'importo definitivo per le spese di mediazione per le parti, comprensivo della rimanente metà dell'indennità prevista, maggiorazioni e diminuzioni, e determinerà eventuali costi aggiuntivi e rimborsi. La fatturazione sarà sempre inviata via e-mail, fax o consegnata a mano in sede.

Il Contraente, acconsente al trattamento delle informazioni da parte della Società di conciliazione convenzionata, al solo fine dell'adempimento degli obblighi civili e fiscali inerenti l'avvio, l'organizzazione e l'espletamento del tentativo di conciliazione suddetto; Il trattamento sarà effettuato su supporto cartaceo ed informatico da personale autorizzato essendo informato dei diritti conferiti dall'art. 7 del D.Lgs 196/03. L'Assicurato è dato per consapevole che la partecipazione alla procedura di mediazione senza l'assistenza dell'avvocato, prescritta dagli artt. 5 e 8 dlgs 28/10, comporta l'impossibilità di ottenere in caso di accordo un titolo immediatamente eseguibile, occorrendo invece richiedere l'omologa dello stesso al presidente del tribunale, con conseguenti costi aggiuntivi.

Articolo 33

(Cessione a terzi dei crediti)

Il Contraente, ai sensi dell'art. 1264 C.C., con delibera del Consiglio di Amministrazione, può cedere a terzi i credito /i verso l'Assicurato/i, nascenti da fatture emesse, nei seguenti casi:

- Il Socio si trovi in stato di morosità, di cui all'art. 26) del presente regolamento;
- La procedura di recupero credito di cui all'art. 31) è stata attivata e risulta infruttuosa;
- Necessità aziendali anche ante scadenza del pagamento, nel qual caso l'Assicurato deve essere informato, a termine dell'art. 1260 C.C..

Articolo 34

(Conguaglio aiuti / contributi e rimborso premi assicurativi anticipati)

L'Assicurato dovrà rimborsare al Contraente l'eventuale differenza tra i premi assicurativi anticipati e gli aiuti / contributi pubblici pervenuti a saldo al Contraente da parte del MASAF e o AGEA o altri Enti Pubblici. L'importo a saldo degli aiuti o contributi possono divergere da quelli presunti all'atto dell'anticipazione, a seguito delle disposizioni di legge o che in sede di eventuale controllo dovessero risultare non dovuti o dovuti in misura ridotta in base alla normativa applicabile, oltre a oneri conseguenti e sanzioni.

Articolo 35

(Conguaglio costi connessi ai ritardati pagamenti)

L'Assicurato dovrà rimborsare al Contraente, in caso di anticipazione dei premi assicurativi (art. 25), l'eventuale differenza tra i costi presunti relativi ai ritardati pagamenti, conteggiati con le modalità di cui all'art. 27) ed addebitati in fattura e quelli derivanti dal ricalcolo degli stessi alla data del ricevimento del saldo degli aiuti e o contributi pubblici erogati da MASAF e o AGEA, O.P.R. o altri Enti Pubblici.

Sinteticamente, l'importo è determinato quale somma algebrica dei fattori:

- + (Costi connessi ai ritardati pagamenti ricalcolati dalla data di scadenza di pagamento delle fatture e la data di accredito a saldo, degli aiuti della campagna dell'anno nei termini dell'art. 27);
- (Costi presunti relativi ai ritardati pagamenti conteggiati con le modalità di cui all'art. 27) già fatturati a seguito di anticipazioni effettuate dal Contraente in nome e per conto dell'Assicurato di cui art. 25))
- (Sconti per pagamenti anticipati nei termini dell'art. 28).

Articolo 36

(Estratto conto campagna assicurativa)

Il Contraente, predispone a chiusura dei rapporti economici e finanziari con gli Enti Pubblici, per campagna assicurativa, l'estratto conto per Socio, nel quale confluiscono tutti i dati della gestione finanziaria dei rapporti economici con il Socio, utilizzando il tasso finanziario di cui all'art. 27) ed eventuali sconti per pagamenti anticipati di cui all'art.28).

Il Contraente, destina a credito dell'Assicurato versante, le eventuali eccedenze di versamento di costi presunti relativi ai ritardati pagamenti conteggiati con le modalità di cui all'art. 27) già fatturati a seguito di anticipazioni effettuate dal Contraente in nome e per conto del Socio e o aiuti e o contributi pubblici, rilevati dopo il ricalcolo agli art. 34) e 35), solo a seguito del ricevimento del saldo degli aiuti e o contributi anticipati.

Il Contraente, potrà addebitare o accreditare il saldo positivo e o negativo dell'estratto conto a chiusura campagna per i Soci alla prima emissione di fatture.

Articolo 37

(Contenzioso COOP.DI. ITALIA - Soci)

L'eventuale contenzioso insorgente tra COOP.DI. ITALIA e propri i Soci, è gestito mediante le seguenti procedure:

42.1) Clausola Arbitrale (Statuto, Articolo 66)

Qualsiasi controversia dovesse insorgere tra i Soci ovvero tra i Soci ed il contraente che abbia ad oggetto diritti disponibili relativi al rapporto Sociale e mutualistico, ad eccezione di quelle nelle quali la legge prevede l'intervento obbligatorio del Pubblico Ministero, qualora non risolta per via conciliatoria, dovrà

(Deliberato dal C.d.A. del 12/12/2024 - ratificato dalla Assemblea dei Soci del 29/01/2025)

essere risolta mediante arbitrato secondo le disposizioni di cui al D. Lgs. 17 gennaio 2003, n. 5 e s.m.i., inoltre sono soggette alla disciplina dell'arbitrato:

- a) tutte le controversie insorgenti tra Soci o tra Soci e il contraente che abbiano ad oggetto diritti disponibili, anche quando sia oggetto di controversia la qualità di Socio;
- b) le controversie relative alla validità delle deliberazioni Assembleari;
- c) le controversie da Amministratori, Liquidatori o Sindaci, o nei loro confronti;

Qualora la controversia non risulti risolta per via conciliatoria sono soggette all'arbitrato anche le controversie promosse da amministratori, liquidatori e sindaci ovvero quelle promosse nei loro confronti, che abbiano ad oggetto diritti disponibili relativi al rapporto Sociale.

La clausola arbitrale di cui sopra è estesa a tutte le categorie di Soci anche non cooperatori ad eccezione dei Soci titolari strumenti finanziari partecipativi.

La nomina degli arbitri è determinata secondo le modalità previste dal Regolamento della Camera Arbitrale della Camera di Commercio di Sondrio.

Il Consiglio Arbitrale nomina tutti i componenti del Tribunale Arbitrale, con il potere di designare un arbitro unico qualora lo ritenga opportuno e la clausola o il caso non richieda la designazione di un collegio.

L'arbitrato sarà rituale e il Tribunale Arbitrale deciderà secondo diritto.

In ogni caso, è fatta salva l'applicazione delle norme inderogabili applicabili al procedimento arbitrale.

In ogni caso, è attuato il principio del contraddittorio e della parità di trattamento delle parti.

Fuori dai casi in cui non integri di per sé una causa di esclusione, la mancata esecuzione della decisione definitiva della controversia deferita agli Arbitri, è valutata quale causa di esclusione del Socio, quando incida sull'osservanza dei suoi obblighi nei confronti del Contraente.

42.2) Clausola Giudiziaria

In ogni caso si instauri un contenzioso legale tra Soci e COOP.DI. ITALIA la sede esclusiva è il Foro di Sondrio.

SEZIONE III

(Regolamento del collegato normativo ad integrazione Lettera di Intesa, tra COOP.DI. ITALIA e le Compagnie di Assicurazione e la propria rete di intermediari.)

La sezione III, integra i rapporti contrattuali definiti tra la Compagnia di Assicurazione e COOP.DI. ITALIA dalla “Lettera d’Intesa”; regolando ulteriormente e specificatamente i rapporti tra COOP.DI. ITALIA e le Compagnie di Assicurazione e la propria rete di intermediari assicurativi iscritti al R.U.I., definiti nel Modello 5, Collegato normativo ad integrazione Lettera di Intesa dell’anno”.

Articolo 38

(COOP.DI. ITALIA e la Compagnia di Assicurazione)

1. La Compagnia di Assicurazione, è una Società autorizzata a svolgere attività assicurativa e nel caso specifico ad operare nel settore danni da calamità naturali e specificatamente all’attività connessa alla normativa di settore (art. 16);
2. La Compagnia di Assicurazione, denominata nei documenti contrattuali della Lettera di Intesa come “Società”, stipula un contratto assicurativo collettivo agevolato e o non agevolato, con COOP.DI. ITALIA, per la copertura assicurativa delle produzioni agricole zootecniche e delle strutture denominato “Lettera d’Intesa”, dei propri associati, nell’ambito della normativa in essere.
3. La Compagnia di Assicurazione, attraverso la propria rete di vendita, agenti, Brokers o altri intermediari autorizzati iscritti al RUI (Registro Unico Intermediari Assicurativi), provvede a:
 - a) Consegnare all’imprenditore agricolo, la Nota informativa di cui al Regolamento. ISVAP n. 35 del 26 maggio 2010 e s.m.i. ed ogni altra documentazione prevista dalla normativa assicurativa, dei prodotti assicurativi di cui alla “lettera di intesa” sottoscritta tra la Compagnia di Assicurazione e COOP.DI. ITALIA, individuando o comunque ricercando il prodotto assicurativo adeguato alle specifiche esigenze dell’Assicurato;
 - b) Redigere il documento per mettere in copertura uno o più rischi riguardante la produzione assicurabile dell’Assicurato, (ex Mod. A500);
 - c) Redigere i certificati assicurativi sia agevolati che non agevolati, facendoli sottoscrivere al Socio Assicurato, per il tramite degli intermediari autorizzati, verificando che i dati dei certificati assicurativi agevolati siano redatti sulla base dei dati contenuti nel Piano Gestione Individuale del Rischio (PGIR).

La conformità del certificato al (PGIR) e del rispetto delle disposizioni vigenti in materia sono in ogni caso riconducibili all’Assicurato e riguardo la corrispondenza dei dati alla realtà produttive.
Alla Società è riconducibile la responsabilità della verifica che sia emesso un solo certificato per comune e prodotto per ciascun Socio e la corrispondenza del certificato assicurativo al PIGR.
4. La Compagnia di Assicurazione, mediante la firma e o timbro del proprio intermediario assicurativo apposto sul certificato assicurativo, certifica la autenticità delle firme apposte da parte dell’imprenditore agricolo, cliente della Compagnia di Assicurazione / aspirante Socio / Socio di COOP.DI. ITALIA;
5. La Compagnia di Assicurazione, entro 15 (quindici) giorni dalla messa in copertura del rischio (ex Mod. A500) e comunque nel rispetto dei tempi determinati dalla normativa corrente, fa pervenire il certificato assicurativo sottoscritto, a COOP.DI. ITALIA sia in forma cartacea che digitale;
6. La Compagnia di Assicurazione, riceve direttamente le denunce di danno e mediante la propria rete peritale, effettua la stima dei danni nei tempi e modalità previsti dalla Lettera di Intesa, informando COOP.DI. ITALIA;
7. La Compagnia di Assicurazione, paga l’indennizzo all’Assicurato avente diritto (beneficiario), alla condizione che questo, abbia adempiuto al pagamento a saldo delle fatture emesse da COOP.DI. ITALIA inerenti premi assicurativi, beni, servizi ed oneri connessi, relativi alla copertura assicurativa sottoscritta. In ogni caso, il Socio in stato di morosità nei confronti di COOP.DI. ITALIA, non può ottenere dalla Compagnia di Assicurazione l’indennizzo, senza l’assenso del contraente COOP.DI. ITALIA;
8. La Compagnia di Assicurazione è informata che:
 - a) La Lettera di Intesa è e rimane polizza collettiva ove la funzione del Contraente COOP.DI. ITALIA, per quanto attiene ai rapporti economici e finanziari, agisce in nome e per conto del singolo Assicurato così come previsto nell’allegato di cui al modello 5. “Allegato integrativo alla “Lettera di Intesa”;

(Deliberato dal C.d.A. del 12/12/2024 - ratificato dalla Assemblea dei Soci del 29/01/2025)

- b) I premi assicurativi attinenti alla polizza collettiva sono la somma dei singoli premi assicurativi attinenti ai certificati assicurativi sottoscritti dai singoli Soci;
- c) L'Assicurato è informato e sottoscrive che si obbliga al pagamento dei premi assicurativi attinenti i certificati sottoscritti con la Compagnia di Assicurazione nei termini dell'art. 1882 C.C. in quanto "Assicurato" sia ante che post vidimazione dei certificati assicurativi da parte di COOP.DI. ITALIA; nel primo caso direttamente alla Compagnia di Assicurazioni e nel secondo caso per il tramite di COOP.DI. ITALIA con le modalità del presente regolamento;
- d) Il Contraente trasferisce alla compagnia di assicurazione i premi assicurativi incassati dagli Assicurati indicativamente entro cinque giorni lavorativi dall'avvenuto incasso (data di valuta sul c/c di COOP.DI. ITALIA) dei premi assicurativi pervenuti dai singoli Soci per i premi assicurativi attinenti ai certificati assicurativi sottoscritti dai singoli Soci;
- e) I premi assicurativi attinenti ai certificati assicurativi sottoscritti dagli Assicurati sono quietanzati individualmente;
- f) L'erogazione dell'indennizzo direttamente all'Assicurato avente diritto, può avvenire con le modalità contemplate dalla Lettera d'Intesa, previo assenso formale (PEC - mail - fax) del Contraente.

Il Contraente comunicherà l'assenso all'erogazione dell'indennizzo all'Assicurato avente diritto, solo dopo che lo stesso ha rilevato l'avvenuto incasso del pagamento delle proprie fatture da parte dell'Assicurato.

L'indennizzo spettante all'Assicurato avente diritto, sono erogati dalla Compagnia di Assicurazione a livello individuale.

L'erogazione dell'indennizzo pertinente all'Assicurato in stato di morosità di cui all'art. 26), è disciplinata dall'art. 30) del regolamento che prevede la possibilità della cessione degli indennizzi al Contraente e o all'origine per la Società.

L'Assicurato avente diritto all'indennizzo che non provvede al pagamento al Contraente degli oneri connessi:

- "Quota di funzionamento" (Statuto Art. 13 lettera b della "Quota di funzionamento integrativa");
- "Contributo alla gestione contrattuale omnicomprensiva per la difesa passiva" (Statuto Art. 13 lettera c);
- Capitale Sociale sottoscritto;

determina da parte del Contraente il blocco all'erogazione dell'indennizzo da parte della Società.

- g) Il recupero dei crediti verso i Soci morosi è in ogni caso a carico di COOP.DI. ITALIA che dovrà aggiornare in merito la compagnia di assicurazione con la quale sono stati sottoscritti i certificati assicurativi, nei termini dell'art 31) e 32).

COOP.DI. ITALIA, si impegna nei confronti della Compagnia di Assicurazione a:

1. Stipulare contratti assicurativi con la Compagnia di Assicurazione a copertura dei rischi per le attività di difesa passiva delle produzioni agricole zootecniche e delle strutture, mediante una convenzione assicurativa denominata "Lettera d'Intesa";
2. Portare a conoscenza della Compagnia di Assicurazione, prima della campagna successiva, le eventuali proposte ed integrazioni contrattuali;
3. Non interferire nella attività commerciale della compagnia di assicurazione e dei propri intermediari accreditati; fatto salvo che il Socio richieda espressamente l'assistenza tecnica specialistica assicurativa sulla gestione del rischio, da parte di COOP.DI. ITALIA;
4. Rispettare gli impegni assunti con la sottoscrizione della Lettera d'Intesa;
5. Rispettare le condizioni integrative previste dal presente Regolamento di cui al Modello 5, denominato "Allegato integrativo alla Lettera d'Intesa", in termini di tempi di pagamento dei premi assicurativi, trasferendo alla Compagnia di Assicurazione solo i premi assicurativi incassati dai Soci entro cinque giorni lavorativi ad avvenuto incasso, salvo diverse ed esplicite manifestazioni formali da parte del contraente.

COOP.DI. ITALIA, precisa che gli argomenti normati dal Collegato normativo ad integrazione Lettera di Intesa" sono:

- a) Computo dei premi assicurativi

(Deliberato dal C.d.A. del 12/12/2024 - ratificato dalla Assemblea dei Soci del 29/01/2025)

Il premio assicurativo sarà calcolato in base ai valori assicurati, ai tassi, ai sovrappremi ed alle riduzioni secondo le garanzie prestate.

Il Premio assicurativo dovuto dal Contraente alla Società è la somma dei premi assicurativi attinenti ai certificati assicurativi sottoscritti dal singolo Assicurato, Socio di COOP.DI. ITALIA.

b) Pagamento dei premi al Contraente

L'Assicurato, sia ante che post vidimazione dei certificati assicurativi da parte di COOP.DI. ITALIA, si obbliga, mediante la sottoscrizione del modello "Modello clausole di salvaguardia relativa alla campagna assicurativa", al pagamento dei premi assicurativi attinenti i certificati sottoscritti con la Compagnia di Assicurazione nei termini dell'art. 1882 C.C. in quanto "Assicurato"; nel primo caso direttamente alla Compagnia di Assicurazioni e nel secondo caso per il tramite di COOP.DI. ITALIA con le modalità del regolamento per l'attività di difesa passiva delle produzioni agricole zootecniche e delle strutture.

c) Termine convenzionale di pagamento

Il termine convenzionale di pagamento è la data indicata nella "Lettera d'intesa" per il pagamento dei premi assicurativi da parte di COOP.DI. ITALIA, quale ente collettivo, alle compagnie di assicurazione, a titolo indicativo e non esaustivo è il 30/11 dell'anno.

Il Contraente si impegna ad attivarsi affinché detta scadenza convenzionale sia rispettata dagli Assicurati per il pagamento dei premi assicurativi.

a) Interessi per pagamenti oltre i termini da parte del Contraente

Il trasferimento da parte del Contraente alla Società dei premi assicurativi versati dall'Assicurato al Contraente stesso, oltre il termine convenzionale di pagamento di cui al punto b), non implica l'applicazione di interessi passivi se non nei termini previsto dal punto e).

b) Garanzie dei pagamenti

La Società (Compagnia di Assicurazione) può richiedere al Contraente idonea garanzia fidejussoria per un importo corrispondente alla globalità dei premi assicurativi agevolati e non agevolati, attinenti ai certificati assicurativi sottoscritti dai propri associati, se viene a conoscenza di oggettive circostanze tali da creare pregiudizio al loro incasso, nel rispetto dei tempi previsti dalla Polizza Collettiva.

Il Contraente si impegna a manlevare e tenere indenne la Società per qualunque danno, spesa, costo, contestazione, pretesa o azione di terzi che possano derivare da violazioni del Contraente di disposizioni di legge o regolamentari o dalla violazione delle disposizioni della presente polizza collettiva.

c) Morosità del Contraente

La Società considera moroso nei termini dell'Art. 1219 del C.C., il Contraente che non provvede al versamento dei premi assicurativi incassati dal singolo Assicurato entro e non oltre il termine di pagamento dei premi assicurativi della campagna assicurativa dell'anno (n+1).

Oltre questo termine il Contraente deve alla Società gli interessi legali per pagamenti oltre i termini.

d) Morosità dell'Assicurato

Il Contraente considera moroso, nei termini dell'Art. 1219 del C.C., l'Assicurato che non provvede al pagamento delle fatture emesse dallo stesso entro la data di scadenza riportata in fattura.

Il Contraente segnalerà alla Società, l'elenco dei Soci Assicurati in stato di morosità rispetto al termine convenzionale di pagamento, entro:

- Il venerdì di ogni settimana per il primo mese successivo alla scadenza convenzionale (dicembre - anno n) per il pagamento dei premi assicurativi alla compagnia di assicurazione;
- L'ultimo venerdì del mese, con cadenza mensile per il trimestre successivo (gennaio-febbraio-marzo / anno n+1);
- L'ultimo venerdì del trimestre per il semestre successivo (giugno - settembre / anno n+1);

e) Recupero da part e di COOP.DI. ITALIA del credito dall'Assicurato moroso

Spetta al Contraente il recupero del credito dall'Assicurato in stato di morosità ed i costi connessi al recupero crediti sono a carico esclusivamente dello stesso Contraente.

La procedura del recupero del credito è così articolata:

- Recupero del premio assicurativo direttamente da parte del contraente e o Società autorizzata di recupero del credito nei termini previsti dall'art. 31.
- Recupero del premio assicurativo nei confronti dell'Assicurato in stato di morosità tramite Studio Legale fiduciario e o procedura di conciliazione nei termini previsti dall'art. 32.

In ogni caso il contraente collettivo deve informare la Compagnia di Assicurazioni dei diversi passaggi operativi ed ogni qual volta lo Compagnia di Assicurazioni lo richieda e comunque semestralmente.

A conclusione della procedura di recupero del credito con esito negativo, su dichiarazione del legale incaricato e o della Società di conciliazione, si potrà:

(Deliberato dal C.d.A. del 12/12/2024 - ratificato dalla Assemblea dei Soci del 29/01/2025)

- a) di comune accordo, procedere allo stralcio del credito nei confronti del Contraente e nulla sarà più dovuto per la pratica stralciata da parte del Contraente alla Società;
- b) Il Contraente provvederà a pagare il debito residuo nei confronti della Società.
- f) Pagamento degli indennizzi e o loro cessione
A termine delle condizioni contrattuali previste nella "Lettera di Intesa" e allegati e del presente regolamento, l'indennizzo a titolo di risarcimento danni spettante all'Assicurato avente diritto, da parte della Compagnia di Assicurazione, è erogabile dalla stessa al beneficiario previo l'assenso di COOP.DI. ITALIA che ha il diritto di prelazione in ragione di situazioni di morosità del Socio nei confronti di COOP.DI. ITALIA nei termini dell'art.30.
Il Consiglio di Amministrazione di COOP.DI. ITALIA, può derogare se convenuto con la Compagnia di Assicurazione sugli argomenti normati dal Collegato normativo ad integrazione Lettera di Intesa".

Articolo 39

(La Compagnia di Assicurazione e COOP.DI. ITALIA)

La Compagnia di Assicurazione formalizza le proprie condizioni contrattuali con:

- Lettera di Intesa per i rischi agevolati;
- Lettera di Intesa per i rischi non agevolati per beni coperti da polizze agevolate;
- Lettera di Intesa per i rischi non agevolati;
- Allegati contrattuali;

COOP.DI. ITALIA, si attende dalla Compagnia di Assicurazione:

- a) Di ricevere la documentazione precontrattuale e contrattuale pertinente al contraente nei termini di cui all'art. 49 del Regolamento ISVAP n. 35 del 26 maggio 2010 e s.m.i.;
- b) La consegna all'Assicurato per il tramite dell'intermediario assicurativo iscritto al RUI della Nota informativa di cui al Regolamento ISVAP n. 35 del 26 maggio 2010 e della documentazione precontrattuale e di adeguatezza;
- c) Ricevere, in allegato alla richiesta di messa in copertura del rischio che l'Assicurato intende assicurare tramite l'Ente collettivo (ex Mod. A500), copia del certificato di attribuzione Partita IVA per i nuovi Soci;
- d) La correttezza tecnico-formale dei dati riportati nel certificato assicurativo, mediante la convalida generata dalla firma autografa del proprio intermediario assicurativo e nel rispetto delle disposizioni normative previste dal Piano assicurativo annualmente deliberato dal MASAF;
- e) L'autenticità della firma dell'Assicurato sui certificati assicurativi, ottenuta per il tramite del intermediario assicurativo;
- f) Ricevere COOP.DI. ITALIA, tutti i documenti inerenti l'attività di difesa passiva delle produzioni agricole zootecniche e delle strutture sia in formato cartaceo ed informatico al seguente indirizzo:
COOP.DI. ITALIA Viale Milano, 62 -23100 SONDRIO;
Fax al numero 0039-0342-211003
E-mail: serviziassicurativi@coopditalia.it
I dati relativi ai certificati assicurativi in formato cartaceo dovranno pervenire entro 15 (quindici) giorni dalla messa in copertura del rischio (ex Mod. A 500), al fine di provvedere alla loro elaborazione controllo e trasmissione alle autorità competenti a termini delle leggi vigenti;
- g) Di venire a conoscenza dei nominativi degli intermediari assicurativi che hanno intermediato i certificati assicurativi per conto della compagnia di assicurazione degli Assicurati al fine di renderli informati del presente regolamento, gli allegati e del collegato normativo ad integrazione Lettera di Intesa;
- h) Che non vengano proposti a Socio, clienti della Compagnia di Assicurazione che hanno già subito procedure di recupero del credito presso altri enti o istituzioni operanti nello stesso settore, di cui la stessa sia venuta a conoscenza o in subordine, render edotta, preventivamente COOP.DI. ITALIA; Nel caso in cui ciò avvenisse per cause fortuite, COOP.DI. ITALIA, respingerà unilateralmente entro il termine di quarantacinque giorni dalla data di ricevimento dei certificati assicurativi in formato cartaceo e o alla chiusura della campagna assicurativa, senza incorrere in addebiti ne costi di qualsivoglia natura;
- i) La Società provveda al pagamento dell'indennizzo direttamente all'Assicurato nei termini convenuti nella "Lettera di Intesa" e del regolamento così come riportate nell'Allegato integrativo alla "Lettera di Intesa dell'anno" modello 6.

Articolo 40

(COOP.DI. ITALIA e l'intermediario assicurativo)

COOP.DI. ITALIA, si impegna, nei confronti degli intermediari assicurativi collegati alla compagnia di assicurazione, a:

- a) Trasmettere preventivamente la modulistica di cui all'art. 2.6) che viene inviata direttamente al Socio nuovo e o Assicurato, in modo che l'intermediario ne abbia conoscenza e mai possa essere eccepita carenza informativa;
- b) Informare l'intermediario assicurativo delle comunicazioni inviate, durante la campagna assicurativa, al Socio, derivanti e conseguenti alla sottoscrizione di certificati assicurativi per il tramite dello stesso intermediario assicurativo;
- c) Trasmettere all'intermediario assicurativo il presente regolamento;
- d) Aggiornare l'intermediario in termini normativi di settore.

Articolo 41

(L'intermediario assicurativo e COOP.DI. ITALIA)

COOP.DI. ITALIA si attende dall'intermediario assicurativo che:

- a) Consegni al Socio prima della sottoscrizione della messa in copertura del rischio l'informativa precontrattuale e di adeguatezza, la nota informativa di cui al Regolamento. ISVAP n. 35 del 26 maggio 2010 e comunque tutte le informazione al fine di poter essere messo nelle condizioni oggettive di decidere liberamente e coscientemente la messa in copertura del rischio;
- b) Nella proposizione di un nuovo Socio, unitamente alla documentazione assicurativa (richiesta di messa in copertura del rischio che il cliente intende assicurare tramite COOP.DI ITALIA (ex mod. A500) sia allegata copia del certificato di attribuzione Partita IVA;
- c) Nel certificato assicurativo sia verificata la correttezza tecnico-formale dei dati riportati, compilando il certificato in rispondenza del fascicolo Aziendale e o Piano Individuale Gestione del Rischio; detta condizione trova formale convalida a seguito della firma autografa dell'intermediario assicurativo sul certificato assicurativo;
- d) La firma dell'Assicurato sul certificato assicurativo sia autografa, ed effettuata in sua presenza; detta condizione trova formale convalida a seguito della firma autografa dell'intermediario assicurativo sul certificato assicurativo;
- e) Prenda atto sin da ora che nel caso in cui i suoi clienti sono morosi o inadempienti nei rapporti intercorrenti con COOP.DI. ITALIA, a proprio insindacabile giudizio, potrà come "conditio sine qua non" per l'accettazione di nuove coperture assicurative, l'avvenuta soluzione dei contenziosi in essere e o la contestuale presentazione di garanzie reali;
- f) Prenda atto che l'accettazione di nuovi Soci comporta per l'intermediario stesso, l'impegno morale a rispettare quanto previsto nel presente regolamento e precisamente quanto previsto all'art. 38, in particolare che:
 - Non proponga a COOP.DI. ITALIA clienti che hanno già subito procedure di recupero del credito presso altri enti o istituzioni operanti nello stesso settore e di cui l'intermediario è venuto a conoscenza;
 - Prenda atto che COOP.DI. ITALIA non accetterà i certificati assicurativi di clienti e Soci che non rispondono ai criteri di solvibilità ed affidabilità; pertanto detti certificati verranno respinti unilateralmente e senza obbligo di motivazione, entro il termine di quarantacinque giorni dalla data di chiusura della campagna assicurativa, senza incorrere in addebiti o costi di qualsivoglia natura.

Articolo 42

(Contenzioso COOP.DI. ITALIA – Compagnie di assicurazione e o intermediari assicurativi e dell'arbitrato assicurativo)

- 42.1) Lettera d'Intesa e Regolamento attività di difesa delle produzioni agricole zootecniche e delle strutture
Se non diversamente pattuito formalmente, si applicano le regole di cui alla "Lettera d'Intesa" e o del presente Regolamento.
- 42.2) Arbitrato assicurativo

(Deliberato dal C.d.A. del 12/12/2024 - ratificato dalla Assemblea dei Soci del 29/01/2025)

A seguito della istituzione dell'arbitrato assicurativo di cui al DM 6 novembre 2024 n. 215 Regolamento concernente la determinazione dei criteri di svolgimento delle procedure di risoluzione stragiudiziale delle controversie con la clientela relative alle prestazioni e ai servizi assicurativi derivanti dai contratti di assicurazione, nonché dei criteri di composizione dell'organo decidente e della natura delle controversie trattate dai sistemi di cui all'articolo 187.1 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209 e successive modifiche.

Articolo 43

(Contenzioso Soci – Compagnie di assicurazione)

Il Socio che non vede riconosciuti i diritti allo stesso spettanti da parte della Compagnia di Assicurazioni, conseguentemente alla sottoscrizione di certificati assicurativi di una polizza collettiva, a termine dell'art.1891 C.C., deve far valere i propri diritti a livello individuale.

Il contraente collettivo, COOP.DI. ITALIA, può rappresentare il Socio nel contenzioso di cui al comma precedente previa formale delega / procura.

SEZIONE IV

(Regolamento dei rapporti tra COOP.DI. ITALIA e la propria rete degli sportelli.)

La sezione IV, regola i rapporti tra COOP.DI. ITALIA e i CAA che hanno rapporti contrattuali di sportello per l'erogazione dei servizi di COOP.DI. ITALIA agli agricoltori utenti del CAA.

Articolo 44

(CAA contratti e convenzioni)

COOP.DI. ITALIA, può definire con accordi scritti con CAA (Centri di Assistenza Agricoli) / OP / COOP, mediante Gentlemen Agreement, patti e condizioni economiche affinché le stesse possano svolgere attività di sportello di COOP.DI. ITALIA.

SEZIONE V (Modelli documentali)

**La sezione V, riporta la nomenclatura (definizioni) e definisce la modulistica inerente i rapporti tra COOP.DI. ITALIA, il Socio e la Compagnia di Assicurazione.
L'aggiornamento dei documenti è attribuita al Consiglio di Amministrazione di COOP.DI. ITALIA.**

NOMENCLATURA

ABBATTIMENTO FORZOSO

Perdita totale o parziale del valore del capitale zootecnico dell'allevamento, dovuta all'abbattimento parziale o totale dei capi presenti nell'allevamento in esecuzione dell'ordinanza emessa dall'autorità sanitaria ai sensi delle norme di polizia veterinaria o di abbattimenti comunque finalizzati al risanamento o all'eradicazione di malattie infettive, nell'ambito di piani sanitari volontari regolati da specifiche normative regionali o nazionali. Non sono oggetto di garanzia assicurabile le perdite indennizzabili da altri provvedimenti normativi.

ALLUVIONE

Calamità naturale dovuta a eccezionali eventi atmosferici che si manifesta sotto forma di esondazione di corsi e specchi d'acqua naturali e/o artificiali che invadono le zone circostanti e sono accompagnate da trasporto e deposito di materiale solido e incoerente. Gli effetti di tale evento devono essere riscontrati su una pluralità di enti e/o colture limitrofe o poste nelle vicinanze ed insistenti in zone aventi caratteristiche orografiche analoghe.

ANDAMENTO CLIMATICO

Indica un andamento climatico, identificato sulla base dell'alterazione di parametri ricompresi nell'indice meteorologico quali, ad esempio, la piovosità e/o la temperatura cumulate nel periodo di coltivazione o in parte di esso che si discosta significativamente dalla curva ottimale per una determinata coltura in una determinata fase fenologica e produce effetti negativi sulla produzione misurabili, se del caso, con indici biologici.

ANTERISCHIO

Il danno provocato al prodotto assicurato da avversità in garanzia, prima della decorrenza del rischio.

ASSICURAZIONE

Il contratto di assicurazione.

ASSICURATO

Il soggetto, imprenditore agricolo, il cui interesse è protetto dall'assicurazione, socio del Contraente.

ATTECCHIMENTO

Risultato positivo dell'operazione di trapianto sul terreno di una coltura, che garantisce il corretto sviluppo dell'apparato radicale, necessaria premessa per il buon risultato produttivo della coltura stessa; per le colture vivaistiche, si intende la formazione tra i due bionti del callo di cicatrizzazione dell'innesto, ben formato, tale da garantire il buono e regolare sviluppo della pianta nel suo complesso.

AZIENDA AGRICOLA

Unità tecnico-economica costituita da poderi o appezzamenti, anche non contigui, fabbricati, beni strumentali, allevamenti, utilizzata per lo svolgimento dell'attività agricola, forestale, zootecnica e per le attività connesse di cui all'Art. 2135 del Codice Civile e successive modificazioni o integrazioni.

BAGNATURA FOGLIARE

Si intende la bagnatura delle foglie causata da idrometeore; se ne misura la persistenza nel tempo (ore di bagnatura per giorno), come causa in grado di favorire lo sviluppo della fitopatia

BLOCKCHAIN/DLT

È la tecnologia basata su registri condivisi, distribuiti tra nodi, accessibile simultaneamente, architettonicamente decentralizzato su basi crittografiche in grado di consentire la registrazione, la convalida, l'aggiornamento e

l'archiviazione di dati protetti da crittografia. Le informazioni registrate sono immutabili, non alterabili e verificabili dai soggetti autorizzati.

BOLLETTINO DI CAMPAGNA

Il documento che riporta i risultati di perizia. Esso può essere sia di constatazione che definitivo .

BRINA

Congelamento di rugiada o sublimazione del vapore acqueo sulla superficie delle colture dovuta ad irraggiamento notturno. Gli effetti negativi della violenza e/o intensità di tale avversità atmosferica devono essere riscontrabili su una pluralità di enti e/o colture limitrofe.

CERTIFICATO DI ASSICURAZIONE

L'adesione alla polizza collettiva, che contiene:

- la dichiarazione delle produzioni che l'assicurato intende garantire ed altre dichiarazioni alle stesse inerenti, debitamente sottoscritte;
- l'indicazione del valore assicurato, della tariffa applicata, dell'importo del premio, della soglia di danno e della franchigia;
- le partite, catastalmente individuate, relative alla coltura assicurata, presenti nel Piano Gestione Individuale del Rischio;
- l'attestazione della qualità di socio dell'Assicurato e la convalida da parte del Contraente.

CLASSE DI PRECOCITA'

Indica la suddivisione delle varietà o cultivar in tre classi (precoce, media, tardiva) sulla base dell'epoca delle principali fasi di sviluppo della pianta (fasi fenologiche) riferite ad ogni specie coltivata

COLTURA IRRIGUA

Coltivazione che beneficia di una regolare irrigazione. Il ricorso all'irrigazione deve essere previsto ed attuato fin dall'inizio della coltivazione e per tutto il ciclo vegetativo.

COLPO DI SOLE

Incidenza diretta dei raggi solari sotto l'azione di forti calori che per durata e/o intensità arrechi effetti negativi al prodotto. Gli effetti negativi della violenza e/o intensità di tale avversità atmosferica devono essere riscontrabili in una pluralità di enti e/o colture limitrofe

CONVALIDA

Conferma, apposta sul certificato dal Contraente, della qualità di socio dell'Assicurato e dell'ammissione dello stesso alla polizza collettiva.

CONTRAENTE

Il soggetto, riconosciuto a termini di legge, stipulante l'assicurazione.

COSTI DI PRODUZIONE

Costi sostenuti dall'azienda per ottenere il prodotto agricolo vendibile.

COSTO DI SMALTIMENTO

Costo per il prelevamento, il trasporto dall'allevamento all'impianto di trasformazione e la distruzione delle carcasse di animali, al netto dell'eventuale valore residuo recuperato, per le cause richiamate all'articolo 5, comma 1, del presente Piano.

DANNO (polizze indez basea)

Il danno è correlato all'andamento climatico avverso e/o alla predisposizione dell'ambiente alle infezioni, che determina un effettivo danno da parte del patogeno

DETERMINAZIONE SPESA PREMI PER CERTIFICATI SENZA PARAMETRO CONTRIBUTIVO

Nel rispetto dei limiti massimi di cui al punto 5 e dei meccanismi di salvaguardia di cui ai punti 1, 2 e 3, la spesa ammissibile a contributo dei certificati assicurativi della campagna 2025 senza parametro contributivo è determinata come segue:

(Premio totale 2025) X (Coefficiente di riduzione provinciale)

“Coefficiente di riduzione provinciale”: (sommatoria spesa ammissibile a contributo polizze agevolate 2020-2024 della provincia di appartenenza)/(sommatoria premio totale polizze agevolate 2020/2024 della provincia di appartenenza)

In caso di assenza del coefficiente di riduzione provinciale si applica il coefficiente di riduzione regionale.

“Coefficiente di riduzione regionale”: (sommatoria spesa ammissibile a contributo polizze agevolate 2020-2024 della regione di appartenenza)/(sommatoria premio totale polizze agevolate 2020/2024 della regione di appartenenza)

In caso di assenza del coefficiente di riduzione regionale si applica il coefficiente di riduzione nazionale.

“Coefficiente di riduzione nazionale”: (sommatoria spesa ammissibile a contributo polizze agevolate 2020-2024 nazionali)/(sommatoria premio totale polizze agevolate 2020/2024 nazionali)

ECCESSO DI NEVE

Precipitazione atmosferica da aghi o lamelle di ghiaccio che per durata e/o intensità arrechi effetti meccanici determinanti sulla pianta e conseguente compromissione della produzione. Gli effetti negativi della violenza e/o intensità di tale avversità atmosferica devono essere riscontrabili su una pluralità di enti e/o colture limitrofe.

ECCESSO DI PIOGGIA

Eccesso di disponibilità idrica nel terreno e/o di precipitazioni eccedenti le medie del periodo che abbiano causato danni alle produzioni assicurate. Gli effetti di tale evento devono essere riscontrati su una pluralità di enti e/o colture limitrofe o poste nelle vicinanze ed insistenti in zone aventi caratteristiche orografiche analoghe.

EMERGENZA

Lo spuntare delle piantine dalla superficie del terreno.

FITOPATIA

Il termine indica una generica malattia di una pianta

FONDI DI MUTUALITÀ DANNI

Si intendono i Fondi di cui all'articolo 2, comma 1, lettera g) del decreto ministeriale 8 agosto 2023, n. 413182.

FONDO DI MUTUALITÀ REDDITO

Si intendono i Fondi di cui all'articolo 2, comma 1, lettera h) del decreto ministeriale 8 agosto 2023, n. 413182.

FRANCHIGIA

Se espressa in percentuale, le centesime parti del prodotto in garanzia escluse dall'indennizzo.

GARANZIE A COPERTURA DELLE RESE A SEGUITO DI AVVERSITÀ ATMOSFERICHE

Si intendono i contratti assicurativi che coprono la mancata resa quali/quantitativa della produzione a causa delle combinazioni degli eventi avversi ammessi alla copertura assicurativa agevolata indicate all'articolo 3, comma 1, ed eventualmente delle fitopatie e delle infestazioni parassitarie.

La mancata resa dovrà essere espressa come la differenza tra la resa effettiva risultante al momento del raccolto e resa assicurata

GARANZIE CATASTOFALI

Alluvione + Gelo – Brina + Siccità

GARANZIE FREQUENZA

Grandine + Vento forte + Eccesso di pioggia + Eccesso di neve

GARANZIE ACCESSORIE

Sbalzo termico + Colpo di sole / vento caldo / ondata di calore

GELO

Abbassamento termico inferiore a 0 gradi centigradi dovuto a presenza di masse d'aria fredda. Gli effetti negativi della violenza e/o intensità di tale avversità atmosferica devono essere riscontrabili su una pluralità di enti e/o colture limitrofe.

Assicurativamente è l'abbassamento termico inferiore a: -8°C fino al 15/3 ore 24:00 / -1°C dal 16/03 ore 00.00 in avanti

GRANDINE

Acqua congelata in atmosfera che cade sotto forma di granelli di ghiaccio di dimensioni variabili.

IDROMETEORE

Indica tutti i fenomeni di condensazione e di precipitazione dell'umidità atmosferica sotto forma di particelle di acqua liquide o solide

IMPRENDITORE AGRICOLO

Persona fisica, Società o Ente che esercita l'attività agricola di cui all'Art. 2135 del Codice Civile e successive modificazioni o integrazioni, definito "attivo" ai sensi dell'Art. 9 del Reg. UE 1307/2013.

INDENNIZZO

La somma dovuta dalla Società in caso di sinistro.

INDICE BIOLOGICO

Si intende l'indice che consente di identificare un evento biotico registrato sulla base di uno o più parametri predefiniti, quale ad esempio la quantità di biomassa persa, riferito ad un determinato periodo di sviluppo della coltivazione, potenzialmente dannoso per la produzione agricola in una specifica area di produzione

INDICE METEOROLOGICO

Si intende l'indice che consente di identificare un evento meteorologico registrato sulla base di un parametro predefinito, quale ad esempio la somma delle temperature medie giornaliere e/o delle precipitazioni cumulate, nonché l'umidità relativa dell'aria e la bagnatura fogliare, riferito ad un determinato periodo di sviluppo della coltivazione, potenzialmente dannoso per la produzione agricola in una specifica area di produzione.

I parametri (medie e/o superamento dei livelli prestabiliti) devono essere determinati in periodi temporali, anche infrannuali, idonei ad osservare l'effettivo rischio assicurato, anche in relazione alle diverse fasi fenologiche della specie coltivata.

INDICE DI PRESSIONE DELLE FITOPATIE

Si intende un indice che esprime quanto le condizioni meteorologiche siano favorevoli per lo sviluppo di una fitopatia; l'indice è calcolato per la classe di precocità della varietà mediante un modello matematico che tiene conto dell'effetto sulla biologia ed epidemiologia dell'agente causale della fitopatia prodotto dalle condizioni meteorologiche rilevate per le coordinate geografiche di riferimento.

INTERMEDIARIO

Agente, broker e/o altro soggetto addetto alla intermediazione assicurativa e riassicurativa secondo le leggi vigenti, regolarmente iscritti nel registro di cui all'Art. 109 del D.L. n. 209 del 7/9/2005 - Codice delle assicurazioni private.

IRRIGAZIONE

Pratica colturale attraverso la quale l'acqua è erogata artificialmente durante la stagione di coltivazione attraverso sistemi appropriati e in tempi opportuni, secondo quanto previsto da leggi e/o regolamenti nazionali o territoriali dei Consorzi di bonifica o irrigui, al fine di apportare la quantità di acqua necessaria per produrre almeno la produzione indicata come produzione assicurata.

LIMITE DI INDENNIZZO

La percentuale della somma assicurata interessata dal sinistro che indica l'importo massimo indennizzabile.

LIMITI MASSIMI PARAMETRI CONTRIBUTIVI

In ogni caso, considerando anche i meccanismi di salvaguardia e i certificati assicurativi senza parametro, il parametro contributivo massimo del pacchetto di garanzie C e F è: 18,5 per la frutta, 14 per tabacco, nesti di vite, piante di vite portinnesto, vivai di vite, e orticole, 7,5 per i cereali, 9 per gli altri prodotti. Per i pacchetti di garanzie A, B, D, E e G il parametro massimo è 23 per tutti i prodotti.

In ogni caso, considerando anche i meccanismi di salvaguardia e i certificati assicurativi senza parametro, il parametro contributivo massimo delle produzioni zootecniche per le tipologie di polizze definite all'articolo 5 è pari a 14; il parametro contributivo massimo delle produzioni apistiche per la campagna assicurativa 2025, qualora le garanzie includano la "mancata produzione di miele", è pari a 18,5.

In ogni caso, considerando anche i meccanismi di salvaguardia e i certificati assicurativi senza parametro, il parametro contributivo massimo delle strutture aziendali è pari a 1,8

MANCATA PRODUZIONE DI LATTE

Riduzione della produzione di latte nel periodo estivo dovuta a valori termoigrometrici elevati, misurabili come superamento, nella provincia/comune di riferimento, dei valori di THI critici (THI diurno >78 e THI notturno >68) per un periodo superiore a 5 giorni, che determina un calo della produzione giornaliera superiore al 15%. Nell'allevamento oltre alla ventilazione naturale devono essere presenti e funzionanti sistemi di raffrescamento combinati (acqua e ventilazione).

MANCATA PRODUZIONE DI MIELE

Riduzione della produzione di miele nel corso dell'intera annata, e comunque nel periodo di copertura assicurativa, dovuta ad uno o più dei seguenti fenomeni che influenzano:

1) L'attività di bottinatura durante il periodo di fioritura delle specie nettariifere:

- Precipitazioni piovose: Superamento della soglia del 40% del rapporto tra giorni con precipitazioni che durano almeno la metà del periodo di luce della giornata, e del numero dei giorni di fioritura delle specie nettariifere interessate;
- Temperature critiche: Abbassamento delle temperature al di sotto dei 15°C e innalzamento al di sopra dei 36°C per una durata pari ad almeno la metà del periodo di luce della giornata nel periodo di fioritura delle specie nettariifere interessate.

2) La secrezione nettariifera delle piante oggetto di bottinatura:

- Siccità, eccesso di pioggia, gelo e brina, come definite al precedente punto 2.I – Eventi avversi.

Gli effetti negativi di tali avversità atmosferiche devono essere riscontrabili su una pluralità di enti e/o allevamenti limitrofi.

MANCATO REDDITO

Perdita totale o parziale del reddito derivante dall'applicazione di ordinanze dell'Autorità sanitaria conseguenti a focolai di malattie epizootiche assicurabili con polizze agevolate. Per mancato reddito si intende la mancata produzione relativa ad un ordinamento produttivo per specie allevata a cui possono essere aggiunti i maggiori costi sostenuti, al netto dei costi non sostenuti

MODELLO MATEMATICO

È il modello che calcola l'andamento climatico avverso e l'indice di pressione della fitopatia in base ai dati meteorologici rilevati per le coordinate geografiche della coltura e per le classi di precocità e tenuto conto stadio fenologico in cui si trova la coltura al momento del superamento dei parametri.

NOTIFICA

Per notifica si intende la comunicazione alla Società dell'assunzione del rischio ed eventuali variazioni, a cura dell'intermediario assicurativo autorizzato dalla stessa, avvenuta con trasmissione telematica, con mail certificata, lettera raccomandata, telegramma o telefax. Essa deve contenere almeno: nome Assicurato, prodotto, valore, comune, franchigia, garanzia.

ONDATA DI CALORE

Periodo di tempo prolungato durante il quale la temperatura è superiore alla massima temperatura critica di ciascuna delle fasi vegetative delle diverse specie e tale da produrre effetti determinanti sulla fisiologia delle piante e/o gravi compromissioni del prodotto.

ORACOLO

È una fonte indipendente ed esterna – indicata nel contratto – che fornisce le informazioni necessarie alla verifica del parametro riportato in polizza, la cui variazione determina l'entità del danno. Viene interrogato automaticamente dopo la sottoscrizione dello smart contract e i dati ottenuti sono notarizzati all'interno della Blockchain/DLT ovvero mediante criteri contrattualmente pattuiti

PARAMETRI CONTRIBUTIVI

I parametri contributivi sono dei coefficienti di riduzione e della spesa ammissibile a contributo delle produzioni vegetali, delle produzioni zootecniche e delle strutture aziendali.

PARAMETRI CONTRIBUTIVI 2025: COLTURE

Il parametro contributivo è pari alla tariffa media degli ultimi cinque anni (nell'anno n: n-1 ...n-5) per ogni combinazione area territoriale/prodotto/pacchetto di garanzie, calcolata con la seguente formula:

$$\left[\frac{\text{(somma dei premi assicurativi degli ultimi cinque anni)}}{\text{(somma dei valori assicurati degli ultimi cinque anni)}} \right] \times 100$$

1.1 Numero minimo di aziende assicurate e compagnie assicurative

Ai fini del calcolo della spesa ammissibile a contributo sono applicati i parametri contributivi delle combinazioni comune/prodotto/pacchetto di garanzie con dati di polizze/certificati assicurativi sottoscritti da almeno 3 Compagnie di assicurazione e almeno 5 aziende assicurate. Alle polizze/certificati assicurativi appartenenti a combinazioni comune/prodotto/pacchetto di garanzie con dati di polizze/certificati assicurativi sottoscritti da meno di 3 Compagnie di assicurazione o da meno di 5 aziende assicurate si applica il parametro contributivo della provincia di appartenenza, dello stesso prodotto e dello stesso pacchetto di garanzie. In caso di assenza del parametro contributivo della provincia di appartenenza si applica il parametro contributivo della regione di appartenenza, dello stesso prodotto e dello stesso pacchetto di garanzie. In caso di assenza del parametro contributivo della regione di appartenenza si applica il parametro contributivo nazionale, dello stesso prodotto e dello stesso pacchetto di garanzie.

Ai fini del calcolo dei parametri contributivi provinciali, regionali e nazionali non si tiene conto del numero minimo di aziende assicurate e Compagnie di assicurazione.

1.2 Meccanismi di salvaguardia

Al fine di promuovere la sottoscrizione da parte degli agricoltori di polizze che coprono la maggior parte delle avversità, con particolare riferimento a quelle catastrofali, è previsto il seguente meccanismo di salvaguardia:

1. nel caso in cui la spesa ammessa a contributo delle polizze agevolate dei pacchetti di garanzie A, B, D, E e G, sia inferiore al 90% del premio assicurativo, la stessa è incrementata fino al 90% del premio assicurativo;
2. nel caso in cui la spesa ammessa a contributo delle polizze agevolate del pacchetto di garanzie C con almeno 3 eventi sia inferiore all'85% del premio assicurativo, la stessa è incrementata fino all'85% del premio assicurativo;
3. nel caso in cui la spesa ammessa a contributo delle polizze agevolate del pacchetto di garanzie C con 2 eventi sia inferiore al 75% del premio assicurativo, la stessa è incrementata fino al 75% del premio assicurativo.

I meccanismi di salvaguardia di cui ai punti 1, 2 e 3 si applicano alle polizze/certificati dei pacchetti di garanzie A, B, C ed E solo se sottoscritti:

- a) da nuovi assicurati intesi come "CUAA e superfici" non presenti nel database delle polizze agevolate degli ultimi 5 (cinque) anni. Tale agevolazione si estende anche ai due anni successivi a quello di adesione iniziale al sistema assicurativo agevolato, compresi i nuovi assicurati del 2024;
- b) a copertura di prodotti che hanno sistemi di difesa attiva indicati nel fascicolo aziendale.

Il meccanismo di salvaguardia di cui al punto 1 si applica per tutte le polizze/certificati del pacchetto D e G. Il meccanismo di salvaguardia di cui al punto 3 si applica per tutte le polizze del pacchetto F.

PARAMETRI CONTRIBUTIVI 2025: ALLEVAMENTI E PRODUZIONI ZOOTECHNICHE

Il parametro contributivo è pari alla tariffa media degli ultimi cinque anni (nell'anno n: n-1 ...n-5) per ogni combinazione provincia/allevamento/garanzia, considerando eventualmente anche la tipologia produttiva, calcolata con la seguente formula:

$[(\text{somma dei premi assicurativi degli ultimi cinque anni}) / (\text{somma dei valori assicurati degli ultimi cinque anni})] \times 100$

tenendo conto anche dei giorni di copertura assicurativa.

Nel caso in cui la spesa ammessa a contributo sia inferiore al 90% del premio assicurativo, la stessa è incrementata fino al 90% del premio assicurativo in caso di polizze/certificati sottoscritti da nuovi assicurati intesi come “CUAA e allevamento” non presenti nel database delle polizze agevolate degli ultimi 5 (cinque) anni; tale agevolazione si estende anche ai due anni successivi a quello di adesione iniziale al sistema assicurativo agevolato, compresi i nuovi assicurati del 2024.

PARAMETRI CONTRIBUTIVI 2025: STRUTTURE

Il parametro contributivo è pari alla tariffa media regionale degli ultimi cinque anni (nell'anno n: n-1 ...n-5) per ogni tipologia di struttura aziendale, calcolata con la seguente formula:

$[(\text{somma dei premi assicurativi degli ultimi cinque anni}) / (\text{somma dei valori assicurati degli ultimi cinque anni})] \times 100$

tenendo conto anche dei giorni di copertura assicurativa.

Nel caso in cui la spesa ammessa a contributo sia inferiore al 90% del premio assicurativo, la stessa è incrementata fino al 90% del premio assicurativo in caso di polizze/certificati sottoscritti da nuovi assicurati intesi come “CUAA e superfici” non presenti nel database delle polizze agevolate degli ultimi 5 (cinque) anni; tale agevolazione si estende anche ai due anni successivi a quello di adesione iniziale al sistema assicurativo agevolato, compresi i nuovi assicurati del 2024

PARTITA

Porzione di terreno, avente una superficie dichiarata, con confini fisici, senza soluzione di continuità, e dati catastali propri, anche riferiti a più fogli di mappa e particelle catastali, indicati nel certificato di assicurazione, coltivato con la medesima varietà di prodotto all'interno dello stesso comune. Devono essere considerati partite a se stanti quelli dotati di sistema di difesa attiva antigrandine.

PGRA

Il Piano Gestione Rischi Agricoltura emesso con Decreto del Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali in base alle vigenti leggi.

PIANO GESTIONE INDIVIDUALE DEL RISCHIO (P.G.I.R.)

Piano di gestione individuale del rischio: elaborato nell'ambito del SGR sulla base delle scelte effettuate dall'agricoltore nel proprio Fascicolo aziendale, che individua l'intera potenzialità di copertura del rischio dell'agricoltore stesso e costituisce elemento fondamentale per la stipula delle polizze assicurative nonché per la partecipazione alle coperture mutualistiche.

POLIZZE ASSICURATIVE

All'interno del Piano si intendono le polizze assicurative agevolate a copertura dei danni alle produzioni agricole e zootecniche, agli allevamenti e alle strutture aziendali agricole, causati da avversità atmosferiche, epizootie, fitopatie e infestazioni parassitarie, ai sensi dell'articolo 1 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102 e successive modificazioni e dell'articolo 76 del regolamento (UE) 2021/2115.

POLIZZA-COLLETTIVA

Il documento che prova l'assicurazione, nel quale la Società ed il Contraente stabiliscono le norme contrattuali per gli stipulandi certificati di assicurazione.

POLIZZE INDICIZZATE O INDEX BASED

Si intendono i contratti assicurativi che coprono la perdita di produzione assicurata per danno di quantità e/o qualità a seguito di un andamento climatico avverso, identificato tramite uno scostamento positivo o negativo rispetto a un indice biologico e/o meteorologico. Il relativo danno sarà riconosciuto sulla base dell'effettivo scostamento rispetto al valore del suddetto indice.

La riduzione di resa quantitativa e/o qualitativa può essere stimata al momento del raccolto attraverso i modelli matematici relativi all'impresa e i dati forniti dall'oracolo ed è determinata in relazione all'andamento climatico avverso e/o alla gravità della fitopatia, in questo caso, stimata sulla base dell'indice biologico.

Il danno è correlato all'andamento climatico avverso e/o alla predisposizione dell'ambiente alle infezioni, che determina o un effettivo danno da parte del patogeno o un impegno straordinario da parte dell'agricoltore nella gestione della malattia, documentato nel quaderno di campagna tenuto con modalità elettronica tale da permettere la certificazione e la notarizzazione dei dati all'interno della Blockchain/DLT o stabilito mediante criteri contrattualmente pattuiti

PRECIPITAZIONE

Si intende l'acqua meteorica che raggiunge il suolo sotto forma di pioggia; viene misurata in millimetri rapportati all'unità di tempo

PREMIO

La somma dovuta dal Contraente alla Società.

PREZZO

Il valore unitario del prodotto stabilito nello standard value

PRODOTTO

Le singole specie o sottospecie botaniche, come definite nel PGRA.

PRODUZIONE

Il risultato (resa) dell'intera azienda agricola, relativo al prodotto assicurato e coltivato in tutte le partite situate in un medesimo comune.

REDDITO SETTORIALE

Somma degli introiti che l'agricoltore ricava dalla vendita della propria produzione di un dato settore sul mercato, incluso qualsiasi tipo di sostegno pubblico e detratti i costi dei fattori di produzione

RESA ASSICURATA

Per resa assicurata si intende il prodotto matematico della quantità media aziendale per ettaro per la superficie dichiarata. La quantità media aziendale è la media della produzione ottenuta, per unità di superficie coltivata, da impianti in piena produzione, nei tre ultimi anni o la produzione media triennale, calcolata sui cinque anni precedenti escludendo l'anno con la produzione più bassa e l'anno con la produzione più elevata.

RESA EFFETTIVA

si intende la resa determinata con riferimento al momento del raccolto dal perito e/o dal modello matematico della compagnia assicurativa che ha preso in carico il rischio

RIDUZIONE DI RESA

E' la differenza tra la resa effettiva risultante al momento del raccolto e la resa assicurata

SBALZO TERMICO

Variazione brusca e repentina della temperatura che per durata e/o intensità arrechi effetti determinanti sulla fisiologia delle piante con conseguente compromissione della produzione. Gli effetti negativi della violenza e/o intensità di tale avversità atmosferica devono essere riscontrabili su una pluralità di enti e/o colture limitrofe.

SCOPERTO

Percentuale del danno liquidabile a termini di polizza che per ogni sinistro rimane a carico dell'Assicurato.

SISTEMI DI DIFESA ATTIVA

Si intendono i seguenti sistemi, come risultanti da fascicolo aziendale:

- a) reti antigrandine
- b) reti antiacqua
- c) impianti antibrina
- d) impianti antibrina e reti antigrandine
- e) impianti antibrina e reti antiacqua

- f) reti antigrandine e reti antiacqua
- g) reti antigrandine e reti antiacqua e impianti antibrina

SICCITÀ

Condizione di straordinaria carenza di precipitazioni e/o eccessiva evapotraspirazione rispetto alla norma del periodo - calcolata su una serie storica di almeno trent'anni - attestata dal superamento del valore soglia di - 1,5 dell'indice SPEI-3mesi. Il fenomeno deve essere tale da causare un grave squilibrio idrologico, durante la stagione vegetativa, con conseguente impatto negativo sulla vitalità delle piante e sulla produzione delle colture e/o da generare un depauperamento delle fonti di approvvigionamento idrico tale da rendere impossibile l'attuazione di interventi irrigui di soccorso. Gli effetti della siccità devono essere riscontrati su una pluralità di enti e/o colture limitrofe o poste nelle vicinanze.

SINISTRO

Il verificarsi dell'avversità dannosa per la quale è prestata la garanzia assicurativa.

SMART CONTRACT

È un programma informatico che opera su tecnologie blockchain la cui esecuzione vincola automaticamente le parti sulla base di effetti predefiniti dalle stesse. Lo smart contract può utilizzare informazioni acquisite tramite oracoli e/o fornite dal contraente. Lo smart contract e i suoi dati, compresi quelli necessari per alimentare il Sistema Informativo Agricolo Nazionale (SIAN), sono notarizzati sulla Blockchain/DLT a garanzia dell'immutabilità delle condizioni stabilite tra l'impresa, il contraente e l'assicurato

SOCIETÀ

L'Impresa Assicuratrice che stipula con il Contraente la polizza collettiva.

SOGLIA

Limite del 20% di danno indennizzabile a termini di polizza, relativo a sinistro/i avvenuto/i dopo la notifica, riferito all'intera produzione aziendale del prodotto assicurato, ubicata in un medesimo comune ancorché coltivata in più partite riportate in uno o più certificati di assicurazione, il cui superamento è necessario per poter maturare il diritto all'indennizzo.

Per le coltivazioni protette da impianti di difesa attiva antigrandine, la soglia sarà calcolata ed applicata separatamente.

STANDARD VALUE PRODUZIONI VEGETALI

Gli Standard Value (valori unitari standard) elaborati per coltura vegetale e ambiti geografici (comunale/provinciale, regionale o nazionale) sono basati per la componente produttiva (resa):

- a) su analisi statistiche di serie storiche pluriennali desunte dai dataset sulle polizze agricole assicurative, su rilevazioni in campo e su valutazioni agronomiche;
- b) sui disciplinari di produzione per i prodotti tutelati da marchi a indicazione geografica e a denominazione di origine protetta.

Con riferimento al punto a), per il calcolo della componente produttiva di riferimento per unità di superficie di ciascuna delle 5 annualità aggiornato almeno con cadenza triennale, secondo quanto previsto dal Regolamento (UE) 2021/2115, sono utilizzate le produzioni medie, aumentate di una deviazione standard, per unità di superficie assicurata.

La metodologia prevede in ogni caso che i dati provenienti dalle base dati statistiche siano comunque validati e congruiti sulla base di analisi supplementari di tipo agronomico e sulla base di eventuali disciplinari di produzione. Gli Standard Value sono oggetto di consultazione con le rispettive Regioni/Province autonome per le valutazioni di competenza.

Per i calcoli si utilizzano i dataset delle polizze agricole agevolate acquisiti nel sistema informativo SGR/SIAN.

Per quanto attiene alla componente prezzo, il calcolo dello Standard Value è basato su dati medi, aggiornati con cadenza annuale, risultanti dalle rilevazioni triennali dei prezzi unitari per coltura vegetale o gruppo di colture della medesima specie o gruppo varietale delle produzioni vegetali.

In caso di indisponibilità di dati per il calcolo della componente produttiva o di rilevazioni dei prezzi unitari, il calcolo dello Standard Value è effettuato a partire dai dati disponibili per codici prodotto o raggruppamenti

di prodotto assimilabili, individuati sulla base di analisi supplementari di tipo agronomico in coerenza con i diversi livelli di classificazione di cui all'allegato 1.

Ai valori unitari calcolati in applicazione dei suindicati criteri si applica una decurtazione del 30%

STANDAR VALUE PRODUZIONI ZOOTECHNICHE

Gli Standard Value (valori unitari standard) per prodotti e per ambito geografico nazionale sono basati per la componente produttiva (resa):

- a) su analisi statistiche dei dati derivanti dai controlli ufficialmente riconosciuti;
- b) su parametri standard che tengono conto delle variabili che incidono sulla produzione.

Per i prodotti latte e miele le produzioni di riferimento sono elaborate, e verificate almeno con cadenza triennale, sulla base dei dati derivanti da controlli ufficialmente riconosciuti delle produzioni riferite all'ultimo triennio disponibile su base territoriale, per prodotto o specie/gruppo di razze.

Per le specie da carne e da uova le produzioni di riferimento sono elaborate, e verificate almeno con cadenza triennale, sulla base di parametri standard che tengono conto delle variabili che incidono sulla produzione media aziendale quali: numero dei nascituri per ciclo di produzione annuo, cicli produttivi annui, peso vivo alla fase/macellazione.

Per quanto attiene alla componente prezzo, il calcolo dello Standard Value è basato su dati medi, aggiornati con cadenza annuale, risultanti dalle rilevazioni triennali dei prezzi unitari per prodotto o specie/razza o gruppo di razze.

Ai valori unitari calcolati in applicazione dei suindicati criteri si applica una decurtazione del 30%.

Gli Standard Value sono oggetto di consultazione con le rispettive Regioni/Province autonome per le valutazioni di competenza

TEMPERATURA DELL'ARIA

Temperatura dell'aria espressa in °C

UMIDITA' RELATIVA

Si intende l'umidità relativa dell'aria espressa in percentuale

VALORE INDICE

Il Valore indice rappresenta una quota del ricavo medio unitario statistico pluriennale per coltura vegetale potenzialmente sufficiente a coprire i costi variabili di produzione ad ettaro/unità ordinariamente sostenuti dalle aziende agricole per produrre la coltura in questione.

VALORE INDICE (metodo calcolo)

I Valori Indice sono aggiornati annualmente in coerenza con la presente metodologia di calcolo:

1. Elaborazione per ciascuna coltura vegetale del ricavo medio statistico determinato sulla base della resa media pluriennale (non inferiore a tre anni e depurati dei dati significativamente divergenti e degli outlier) di fonte Sian-Sgr e del prezzo medio triennale di fonte Ismea;
2. Verifica che il ricavo medio statistico di cui al punto 1 sia uguale o inferiore allo Standard Value senza l'applicazione della decurtazione del 30%; nel caso in cui sia superiore, riconduzione del ricavo medio statistico allo Standard Value;
3. Elaborazione dell'indice di costo di produzione variabile per ettaro/unità di prodotto calcolato come percentuale di incidenza dei consumi intermedi sul valore della produzione agricola ai prezzi di base (calcolati a prezzi correnti) per le colture vegetali (Coefficiente Incidenza Costi). Le variabili consumi intermedi e valore della produzione agricola provengono dalla media dell'ultimo triennio disponibile in base ai dati di fonte Istat;
4. Elaborazione del Valore indice per coltura vegetale moltiplicando il ricavo medio statistico per il coefficiente determinato al punto 3;
5. Verifica che il Valore indice di cui al punto precedente sia inferiore allo Standard Value con l'applicazione della decurtazione del 30%; nel caso in cui sia superiore, riconduzione del Valore indice allo Standard Value;
6. In caso di colture normalmente irrigue coltivate senza irrigazione o di colture coltivate in situazioni agronomiche difformi dall'ordinarietà, può essere applicato un coefficiente di abbattimento.
7. Relativamente alle colture vegetali per cui non è possibile calcolare il Valore Indice conformemente alla suddetta metodologia per mancanza di dati storici sufficienti ai fini del calcolo della resa media

(Deliberato dal C.d.A. del 12/12/2024 - ratificato dalla Assemblea dei Soci del 29/01/2025)

statistica si applica la resa utilizzata per lo Standard Value, seguendo successivamente la procedura di cui ai precedenti punti da 1 a 4.

Inoltre, relativamente alle colture vegetali per cui non è possibile individuare un corrispondente Standard Value di riferimento, il calcolo del Valore Indice è effettuato a partire dai dati disponibili per codici prodotto o raggruppamenti di prodotto assimilabili, individuati sulla base di analisi supplementari di tipo agronomico in coerenza con i diversi livelli di classificazione di cui all'allegato 1.

Il Valore Indice per le colture vegetali coltivate con metodo biologico è equiparato alla corrispondente coltura coltivata con metodo convenzionale.

Alle colture vegetali di cui all'allegato 1 per le quali non sono disponibili dati neanche per codici prodotto o raggruppamenti di prodotto assimilabili o scarsamente rappresentative a livello nazionale in termini di superficie agricola, si applica il Valore Indice più basso tra quelli calcolati in attuazione della metodologia di cui ai precedenti punti da 1 a 7

VARIABILI METEOROLOGICHE

Costituiscono i dati relativi all'indice meteorologico previsto dalla polizza, ovvero, i dati orari di bagnatura fogliare, precipitazioni, temperatura dell'aria e umidità relativa, usati dal modello matematico per il calcolo dello scostamento, positivo o negativo, rispetto all'indice meteorologico, ovvero, dell'indice di pressione della fitopatìa; i dati sono forniti dall'oracolo per le coordinate geografiche della coltura

VARIETÀ

Insieme di piante coltivate nettamente distinguibili per vari caratteri fra cui quello morfologico, appartenenti alla medesima specie, sottospecie, classe o linea.

Per l'Uva da vino: la cultivar o l'insieme di cultivar ammesse dal disciplinare delle uve destinate a produrre vini I.G.T., D.O.C., D.O.C.G., nonché l'insieme delle cultivar assicurate come uva da vino comune.

VENTO CALDO (Scirocco e/o Libeccio)

Movimento più o meno regolare o violento di masse d'aria calda tra sud-est e sud-ovest abbinato ad una temperatura di almeno 30°C che per durata e/o intensità arrechi effetti negativi al prodotto. Nel rischio possono essere considerati anche i danni causati da vento composto da masse d'aria satura di particelle di acqua marina (aerosol atmosferico) che per durata e/o intensità arrechi effetti negativi al prodotto. Gli effetti negativi della violenza e/o intensità di tale avversità atmosferica devono essere riscontrabili in una pluralità di enti e/o colture limitrofe.

VENTO FORTE

Fenomeno ventoso che raggiunga almeno il 7° grado della scala Beaufort, limitatamente agli effetti meccanici diretti sul prodotto assicurato, ancorché causato dall'abbattimento dell'impianto arboreo. Gli effetti di tale evento devono essere riscontrati su una pluralità di enti e/o colture limitrofe o poste nelle vicinanze ed insistenti in zone aventi caratteristiche orografiche analoghe

MODELLI

Modello 1.)

(Richiesta di ammissione a Socio di COOP.DI. ITALIA)

Modello 2.)

(Autorizzazione di utilizzo dei propri dati personali comuni)

Modello 3.)

(Autorizzazione a COOP.DI. ITALIA, ad accedere al Fascicolo Aziendale e documenti correlati e o al Piano Individuale Gestione del Rischio (PGIR), per gli scopi e le finalità connesse all'assicurazione agricola agevolata, di cui al D.Lgs. 102/2004 e s.m.i.)

Modello 4.)

(Comunicazione accettazione clausole di salvaguardia)

Modello 5.)

(Allegato integrativo alla "Lettera d'Intesa")

Modello 6.)

(Informativa 679-2016 GPRD art. 13")